SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 135° — Numero 186**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 10 agosto 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 114

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1994.

Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi dei cereali e derivati - Supplemento n. 4».

94A4960

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 115

Ministero del tesoro

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1994.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta.

94A5190

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1994, n. **488.**

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, recante disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 febbraio 1994, n. 96, e 9 aprile 1994, n. 229.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1994.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 48, è ripubblicato il testo del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 683):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro di grazia e giustizia (BIONDI) l'11 giugno 1994.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, l'11 giugno 1994, con pareri delle commissioni I, II, IV e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 giugno 1994.

Esaminato dalla XI commissione il 30 giugno 1994, il 5 e il 12 luglio 1994.

Esaminato in aula il 25 luglio 1994 e approvato il 26 luglio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 686):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 agosto 1994.

Esaminato dalla 2ª commissione il 3 agosto 1994.

Esaminato in aula e approvato il 5 agosto 1994.

94G0534

LEGGE 8 agosto 1994, n. **489.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1994, N. 357

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la lettera d) *sono aggiunte le seguenti:*

«*d*-bis) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;

d-ter) iniziano un'attività nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica;

d-quater) iniziano un'attività nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;

d-quinquies) iniziano un'attività nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini;

d-sexies) iniziano un'attività per la produzione di prodotti ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992»;

al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «componenti negativi» *sono inserite le seguenti:* «di reddito»; *al terzo periodo, le parole:* «il limite di lire 300 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «, nel corso del triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per le iniziative produttive di cui al comma 1, lettere *d*-bis), *d*-ter), *d*-quater) e *d*-sexies), per le quali il limite è fissato in lire 500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse presentino i requisiti di cui al comma 1. In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-*ter*. I soggetti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva non possono comunque essere considerati a carico agli effetti del comma 4 dell'articolo 12 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) ai soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attività produttive già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o vi subentrano;

b) alle persone fisiche che, nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano partecipato alle forme associate di cui all'articolo 5 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè alle aziende coniugali non gestite in forma societaria».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - *(Trattamento di integrazione salariale)*. - *1*. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, che avviano iniziative produttive ai sensi del medesimo articolo 1, hanno diritto, a richiesta, alla corresponsione anticipata, in un'unica soluzione, ed a valore attuale, del trattamento di integrazione salariale nei limiti e con i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 settembre 1994. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 500 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la parola: «assumendo» *sono inserite le seguenti:* «, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due successivi,»; *dopo la parola:* «compete» *sono inserite le seguenti:* «per tali periodi»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Concorrono a formare la base occupazionale di cui al comma 1 anche i lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro»;

al comma 2, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale

incremento occupazionale si verifichi»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Il credito d'imposta, ferme restando le condizioni previste dal presente articolo, spetta anche sui redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero, esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purchè i soggetti siano residenti nel territorio dello Stato»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al comma 1 non e rimborsabile; esso non limita, tuttavia, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Il credito d'imposta non utilizzato alla data del 31 dicembre 1996 può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti di imposte successivi a tale data.

3-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente datore di lavoro nella situazione prevista alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 1 al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta».

All'articolo 3:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «precedenti a quelli» *sono sostituite dalle seguenti:* «precedenti a quello»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare e quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo»;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «di nuovi impianti,» *sono inserite le seguenti:* «il completamento di opere sospese,»; *e dopo le parole:* «di beni strumentali nuovi» *sono aggiunte le seguenti:* «anche mediante contratti di locazione finanziaria»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. I fabbricanti, titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: «di borsa, o degli altri mercati regolamentati» *sono sostituite dalle seguenti:* «di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani».

All'articolo 5, al comma 1, le parole: «di borsa, o degli altri mercati regolamentati, con emissione di nuove azioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, con emissione di nuove azioni, in una percentuale non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto della società»; *e le parole:* «31 dicembre 1996» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1997».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera b), *sono aggiunte, in fine, le parole:* «collegati alla dichiarazione annuale IVA, e allegazione alla stessa dei modelli IVA 101 e 102 di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 31 dicembre 1984»;

al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-*bis)* tenuta del registro di carico e scarico da parte di commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'emissione del foglietto bollato e facoltativa qualora all'obbligo per la relativa tassa per i contratti di trasferimento di titoli e valori di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si sia assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva di cui all'articolo 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272, come sostituito dall'articolo 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, il pagamento della tassa puo essere documentato con un estratto del registro previsto per il pagamento in modo virtuale o con una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa stessa, mentre la conclusione del contratto può risultare da altro documento in relazione alla esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con la controparte»;

al comma 2, dopo le parole: «sono abrogati» *sono inserite le seguenti:* «l'articolo 2 della legge 12 novembre 1949, n. 996, l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,».

All'articolo 7:

i commi 1 e 2 sono soppressi;

al comma 3, le parole: «un cinquantesimo» *sono sostituite dalle seguenti:* «un centesimo»; *e le parole da:* «, a condizione» *fino alla fine del comma sono soppresse;*

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'articolo 47, primo comma, n. 3), e non è dovuto pagamento d'imposta".

4-*ter*. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-*bis*. – *(Modificazioni al codice civile e ad altre disposizioni in materia di scritture contabili)*. – *1*. L'articolo 2216 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2216. – *(Contenuto del libro giornale)*. – Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa".

2. Il terzo comma dell'articolo 2217 del codice civile è sostituito dal seguente:

"L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".

3. L'articolo 2218 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2218. – *(Bollatura facoltativa)*. – L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti".

4. All'articolo 2220 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini,

sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti".

5. L'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile è sostituito dal seguente:

"I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215".

6. Al primo comma dell'articolo 2435 del codice civile, dopo le parole: "ufficio del registro delle imprese" sono inserite le seguenti: "o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata".

7. All'articolo 85 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'indicazione degli atti soggetti a tassa, il numero 1 è sostituito dal seguente:

"1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine";

b) nella nota 1, le parole: "agli indicati articoli" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2215"; e le parole: "e vidimare" sono soppresse.

8. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, le parole: "e non vidimate per almeno due anni consecutivi" sono soppresse;

b) nel terzo periodo, le parole da: "ovvero la vidimazione" fino alla fine del comma sono soppresse.

9. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2220 del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma.

Art. 7-*ter*. – (*Disposizioni in materia di sanzioni*) - *1*. Le violazioni degli obblighi soppressi ai sensi degli articoli 6 e 7-*bis*, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono effetti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni, comprese quelle penali, in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Qualora le violazioni abbiano dato luogo ad accertamenti non divenuti definitivi, la disposizione del periodo precedente si applica a condizione che il contribuente effettui, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, il versamento di un decimo del minimo dovuto, maggiori imposte comprese, con un

massimo di lire 10 milioni per ciascun periodo d'imposta cui le violazioni stesse si riferiscono. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso di somme pagate a titolo di sanzioni o di interessi».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. - *(Copertura finanziaria)*. - *1*. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto, valutati nella misura massima di lire 400 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 giugno 1994, n 357, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 135 dell'11 giugno 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 49. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 5 settembre 1994.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 684):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle finanze (TREMONTI) l'11 giugno 1994.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, l'11 giugno 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 giugno 1994.

Esaminato dalla VI commissione il 29 giugno 1994, il 5, il 6, il 12 e il 13 luglio 1994.

Esaminato in aula il 14, il 15, il 18 e il 19 luglio 1994 e approvato il 20 luglio 1994.

Senato della Repubblica (atto n 651)

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 21 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 9ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 luglio 1994.

Esaminato dalla 6ª commissione il 26 e il 27 luglio 1994, il 2 e il 3 agosto 1994

Esaminato in aula e approvato il 4 agosto 1994

94G0535

DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1994, n. 490.

Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47, recante delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, agli enti e alle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico.

Art. 2.

Ordinamento delle comunicazioni - lettera a) *dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47*

1. In attuazione di specifici progetti di informatizzazione della pubblica amministrazione sono attivati i collegamenti occorrenti tra le prefetture e le amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 1 che hanno sede nella provincia, per la trasmissione a questi ultimi, in via informatica o telematica, delle segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1.

2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato può essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 senza specifica comunicazione di conferma da effettuarsi, a cura della prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro dieci giorni dalla richiesta nominativa. Con l'osservanza delle stesse modalità e termini si procede per le comunicazioni da effettuarsi quando i collegamenti di cui al comma 1 non sono attivati o non sono comunque operanti.

Art. 3.

Autocertificazione - lettera c) *dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47*

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 4, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, nominativamente elencati. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano le attività di cui all'allegato 2.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli previsti dall'art. 4, i provvedimenti, gli atti, i contratti e i subcontratti indicati nell'allegato 3 sono adottati, stipulati o autorizzati previa verifica delle segnalazioni di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 4.

Informazioni del prefetto - lettera d) *dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47*

1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno sede i soggetti di cui all'art. 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato 4.

4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere *d)* ed *e)* dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province.

5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3.

6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 5.

Imprese, società ed altre persone giuridiche

1. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto si applicano nei confronti dei soggetti indicati nell'allegato 5.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*. BIONDI

ALLEGATO 1

CAUSE DI DIVIETO, DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA PREVISTE DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 2, COMMA 1; 3, COMMA 1; 4, COMMI 4 E 6, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.

I) Cause di divieto ad ottenere le licenze, le concessioni, le iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti, nonché a concludere i contratti e subcontratti indicati nell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:

a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);

b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5-*ter*, legge n. 575/1965);

c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i divieti nel corso del procedimento di prevenzione, se sussistono motivi di particolare gravità (art. 10, commi 3 e 5-*bis*, legge n. 575/1965);

d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).

II) Causa di sospensione dell'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:

a) provvedimento del tribunale che in via provvisoria sospende l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 575/1965 (art. 10, commi 3 e 5-*bis*, legge n. 575/1965).

III) Cause di decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui all'art. 10, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575:

a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);

b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5-*ter*, legge n. 575/1965);

c) provvedimento del tribunale che dispone che le decadenze operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).

IV) Causa di sospensione del procedimento amministrativo concernente i provvedimenti, gli atti, i contratti e subcontratti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:

a) procedimento di prevenzione in corso e preventiva comunicazione al giudice competente da parte della pubblica amministrazione interessata (art. 10, comma 5-*bis*, seconda parte, legge n. 575/1965).

ALLEGATO 2

ATTIVITÀ OGGETTO DI ATTI E PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.

a) Attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla pubblica amministrazione competente (casi e condizioni indicati nell'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

b) Attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso (art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241), indicate nella tabella *C* annessa al regolamento governativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

ALLEGATO 3

ATTI, PROVVEDIMENTI, CONTRATTI E SUBCONTRATTI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 3, COMMA 2, E 4, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.

a) Licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio.

b) Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali.

c) Concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici.

d) Iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della Camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso.

e) Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati.

f) Contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

g) Contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.

ALLEGATO 4

ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE INDICATI NELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI AL PREFETTO, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 4, COMMI 3 E 4, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.

a) Denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo.

b) Oggetto e valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione.

c) Estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione.

d) Complete generalità dell'interessato o, se trattasi di società impresa associazione o consorzio, denominazione e sede, nonché complete generalità degli altri soggetti di cui all'art. 5 del decreto e del direttore tecnico dell'impresa.

e) Complete generalità, in relazione ai soggetti indicati nella lettera *d)*, dei familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato.

ALLEGATO 5

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE E FISICHE CUI SI RIFERISCE L'ART. 5, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.

a) Le società.

b) Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

c) Per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate.

d) Per le società in nome collettivo, tutti i soci.

e) Per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari.

f) Per le società di cui all'art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'intero art. 1 della legge n. 47/1994 (Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinamento delle comunicazioni di cui all'art. 10-*bis* della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, finalizzato a stabilire nuove modalità di compilazione, aggiornamento e trasmissione, anche per via informatica, dei dati e l'obbligo di consultazione degli stessi prima di adottare i provvedimenti o di autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'art. 10 della medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni;

b) previsione che la trasmissione dei dati di cui alla lettera *a)* per via informatica o in più copie sia effettuata previo pagamento delle spese di riproduzione;

c) individuazione dei casi in cui la pubblica amministrazione può adottare i provvedimenti o gli atti richiesti e può concludere i contratti e subcontratti sulla base di una dichiarazione dell'interessato avente i contenuti di cui all'art. 10-*sexies*, comma 7, della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, e la cui sottoscrizione sia autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) definizione dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'art. 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato art. 10, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 47/1994 si veda in nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legislazione e autenticazione di firme) è il seguente:

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 47/1994 si veda in nota all'art. 2.

Note all'allegato 1:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia) è il seguente:

«Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) alle iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previste dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di

imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-*bis*. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendo i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-*ter*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale».

Si riporta il testo del comma 3-*bis* dell'art. 51 del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8: «3-*bis*. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Note all'allegato 2

— L'art. 19 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come sostituito dall'art. 2 della legge n. 537/1993, è così formulato:

«Art. 19. — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

— Il testo dell'art. 20 della medesima legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 20. — 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo».

— Il D.P.R. n. 300/1992 reca «Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 575/1965 si veda in nota all'allegato 1.

Note all'allegato 5:

— Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli 2506, 2602 e 2615-*ter* del codice civile.

«Art. 2506 *(Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato)*. — Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito e l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e la pubblicità del bilancio, e devono pubblicare, nei modi stessi, i cognomi e i nomi delle persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato, e depositare le rispettive firme autografe.

Esse sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che lo subordinano all'osservanza di particolari condizioni».

«Art. 2602 *(Nozione e norme applicabili)*. — Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali».

«Art. 2615-*ter* *(Società consortili)*. — Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro».

— La sezione II (articoli da 2612 a 2615-*bis* del capo II (Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi) del titolo X (Della disciplina della concorrenza e dei consorzi) del libro V (Del lavoro) del codice civile riguarda i consorzi con attività esterna.

94G0540

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 luglio 1994.

Revoca del provvedimento di rimozione dalla carica di consigliere della provincia di Roma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro dell'interno datato 27 luglio 1993, con il quale, in base all'enunciato dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata disposta la rimozione del sig. Salvatore Canzoneri dalla carica di consigliere della provincia di Roma;

Vista la sentenza con la quale, in data 12 luglio 1994, il tribunale civile e penale di Velletri ha assolto il sig. Salvatore Canzoneri dal reato di cui agli articoli 81 c.p.v., 110, 117 e 317 del codice penale perché il fatto non sussiste;

Ritenuto che sono venuti a mancare i presupposti in base ai quali era stata disposta, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la rimozione del sig. Salvatore Canzoneri dalla carica ricoperta;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il provvedimento, in data 27 luglio 1993, di rimozione del sig. Salvatore Canzoneri dalla carica di consigliere della provincia di Roma è revocato.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Con provvedimento del Ministro dell'interno del 27 luglio 1993 il sig. Salvatore Canzoneri, eletto consigliere della provincia di Roma nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, è stato rimosso dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142

Il provvedimento di rigore, disposto successivamente all'applicazione, nei confronti del sig. Salvatore Canzoneri, della misura della custodia cautelare in carcere — conseguente alla valutazione, operata dai competenti organi, della sussistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza per il reato di concussione in concorso — era motivato dalla constatazione che l'espletamento della carica elettiva risultava non più compatibile con le funzioni rappresentative della comunità locale ed ingenerava allarme sociale nella collettività, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Successivamente il tribunale civile e penale di Velletri, con sentenza del 12 luglio 1994, ha assolto il sig. Salvatore Canzoneri dal reato di cui agli articoli 81 c p v , 110, 117 e 317 del codice penale perché il fatto non sussiste

Constatato che, per effetto della succitata sentenza, sono venuti meno i gravi motivi di ordine pubblico, che hanno costituito il presupposto in base al quale, ai sensi dell'art 40 della legge 8 giugno 1990, n 142, era stato adottato il decreto di rimozione, si reputa necessario provvedere a revocare il provvedimento di rigore

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla revoca del decreto di rimozione del sig Salvatore Canzoneri dalla carica di consigliere della provincia di Roma

Roma, 23 luglio 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile SORGE

94A5158

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 luglio 1994

Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1985, n. 113, il quale stabilisce che: «gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica»;

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica n. 1029P del 20 giugno 1994 da cui risulta che la suddetta variazione è stata pari a + 14,5% nel periodo maggio 1991-maggio 1994;

Decreta:

1. Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 140.140 a L. 160.460 e da L. 2.802.830 a L. 3.209.240.

2. Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 28.020 a L. 32.082 e da L. 112.110 a L. 128.365.

3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1994

Il Ministro MASTELLA

94A5126

DECRETO 25 luglio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola San Giuseppe», società cooperativa a responsabilità limitata, in Piombino Dese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 dicembre 1993 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società «Cooperativa agricola San Giuseppe», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Piombino Dese (Padova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società «Cooperativa agricola San Giuseppe», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Piombino Dese (Padova), costituita per rogito notaio dott. Costantino Bolzonella, in data 26 aprile 1960, repertorio n. 19434, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Emanuele Canova, nato a Padova il 25 marzo 1962, residente a Piove di Sacco (Padova), via Kennedy n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5159

DECRETO 26 luglio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Ge.Ri. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 aprile 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Co.Ge.Ri. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Ge.Ri. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Tomezzoli, in data 4 settembre 1987, repertorio n. 47224, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Renzo Panozzo nato a Castel d'Azzano (Verona) il 26 agosto 1963, residente a Verona in via Valpolicella, 89, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5160

DECRETO 26 luglio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola Eulalia S.r.l.», in Fossano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 aprile 1994 effettuata nei confronti della società «Cooperativa agricola Eulalia S.r.l.», con sede in Fossano, frazione S. Lorenzo (Cuneo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società «Cooperativa agricola Eulalia S.r.l.», con sede in Fossano, frazione S. Lorenzo (Cuneo), costituita per rogito notaio dott. Marco Vicinelli in data 6 aprile 1979, repertorio n. 8730, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Mario Ferrero, nato il 19 luglio 1947 a Vicoforte, residente a Cuneo, via Gioia n. 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5161

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 luglio 1994.

Autorizzazione alla BNC assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a tutti i rami danni.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1993 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla BNC assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 1° dicembre 1993, con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'attività, l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a tutti i rami danni;

Viste le lettere in data 21 giugno 1994, n. 400799 e 27 giugno 1994, n. 400482, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 giugno 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La BNC assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a tutti i rami danni diversi da quelli già autorizzati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A5114

DECRETO 27 luglio 1994.

Rettifica ed integrazione al decreto ministeriale 22 novembre 1993 concernente graduatoria generale di merito delle domande ammesse a valutazione ai fini della concessione dei contributi per la progettazione e realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi per lo sviluppo di prototipi nel settore dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Visto l'art. 12 della stessa legge che prevede la concessione di contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di interventi con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali e/o organizzativi;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1992 con cui sono state fissate le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'art. 12;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1993, n. 295, supplemento ordinario n. 116), con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle domande ai fini della concessione dei contributi di cui al citato art. 12;

Ritenuto opportuno integrare il predetto decreto ministeriale 22 novembre 1993 procedendo alla pubblicazione dell'elenco delle iniziative che, per mancanza di presupposti o requisiti, sono state già a suo tempo escluse dalla valutazione che ha condotto alla formazione della predetta graduatoria nonché di dover apportare alla medesima le rettifiche derivanti da successiva rinuncia di un proponente;

Decreta:

Art. 1.

Dalla graduatoria generale di merito di cui al decreto ministeriale 22 novembre 1993 è eliminata, per rinuncia, la seguente iniziativa individuata mediante riferimento al numero d'ordine in essa attribuito:

3) richiedente: Cesare Fiorucci S.p.a.
descrizione iniziativa: digestione anaerobica semisecca dei residui della macellazione
ubicazione iniziativa: Pomezia (Roma)

Art. 2.

Ad integrazione del decreto ministeriale 22 novembre 1993, si ratifica e si riporta di seguito l'elenco delle seguenti iniziative già a suo tempo non ammesse a valutazione ai fini della formazione della predetta graduatoria, raggruppate sulla base del principale motivo di esclusione ed individuate mediante il riferimento al richiedente, al titolo dell'iniziativa, alla posizione d'archivio ed al protocollo della relativa domanda:

a) escluse per mancanza, alla data del 22 novembre 1993, della documentazione comprovante il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa:

1) richiedente: Coal Water Fuel Italia S.p.a.
titolo: utilizzo combustibili fossili innovativi
posizione archivio: D/095 protocollo MICA: 632516

2) richiedente: Ecoambiente S.r.l.
titolo: smaltimento acque di vegetazione tramite energia termica da biogas da discarica RSU
posizione archivio: D/071 protocollo MICA: 632994

3) richiedente: Ferro di cavallo S.r.l.
titolo: ferro di cavallo eolico
posizione archivio: D/29 protocollo MICA: 723899

4) richiedente: Protecno S.r.l.
titolo: aereogeneratore wind-diesel innovativo con potenza di 500 KW
posizione archivio: D/070 protocollo MICA: 630699

b) esclusa per cumulo di contributi incompatibile con i limiti di cui alla delibera CIPE del 26 novembre 1991 (*G.U.* 24 gennaio 1992, n. 19):

1) richiedente: Consorzio caseifici Sassano società cooperativa a r.l.
titolo: recupero energetico nella depurazione di reflui di caseificazione
posizione archivio: D/019 protocollo MICA: 632827

c) escluse per documentazione non conforme a quanto richiesto all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 7 maggio 1992:

1) richiedente: Azienda municipalizzata per l'igiene urbana (Modena)
titolo: impiego biogas da discarica quale combustibile per impianto industriale
posizione archivio: D/38 protocollo MICA: 723865

2) richiedente: Ecostudio S.a.s. di Pisano Alfia & C.
titolo: ecosolar
posizione archivio: D/063 protocollo MICA: 632373

3) richiedente: Infrastrutture e servizi - Inser S.p.a.
titolo: gasificazione rifiuti
posizione archivio: D/092 protocollo MICA: 632376

4) richiedente: Istituto autonomo case popolari - Brescia
titolo: gestione computerizzata dei consumi di energia
posizione archivio: D/43 protocollo MICA: 723647

5) richiedente: R.E.T.EL. S.r.l.
titolo: retesolar
posizione archivio: D/078 protocollo MICA: 632838

6) richiedente: Riviera trasporti S.p.a.
titolo: sistema trasporto ecologico ad elevati livelli di servizio
posizione archivio: D/42 protocollo MICA: 723930

d) escluse in quanto non ammissibili in base ai criteri di cui all'art. 12 della legge n. 10/1991:

1) richiedente: Alpha Trading S.p.a.
titolo: produzione di combustibili non convenzionali a basso impatto ambientale
posizione archivio: D/073 protocollo MICA: 632838

2) richiedente: Ananke S.r.l.
titolo: impianto captazione e utilizzo del biogas presso la discarica sita nel comune di Casatisma (Pavia)
posizione archivio: D/109 protocollo MICA: 631676

3) richiedente: Azienda consortile servizi acque - Ferrara
titolo: essiccatore fanghi depurazione con recupero calore inceneritore RSU
posizione archivio: D/33 protocollo MICA: 723810

4) richiedente: Azienda municipalizzata per l'igiene urbana (Bologna)
titolo: progettazione di recupero energetico da biomassa
posizione archivio: D/30 protocollo MICA: 723805

5) richiedente: Azienda trasporti municipali di Udine
titolo: metanizzazione degli autobus dell'A.T.M. di Udine
posizione archivio: D/101 protocollo MICA: 633092

6) richiedente: comune di Teggiano
titolo: installazione di pannelli fotovoltaici per produzione di energia elettrica per alimentazione impianto di pubblica illuminazione
posizione archivio: D/107 protocollo MICA: 799192

7) richiedente: Cooperativa Settefrati società cooperativa a r.l.
titolo: produzione consortile di biodiesel e mangime da colture proteolaginose
posizione archivio: D/105 protocollo MICA: 632778

8) richiedente: Cooperativa Settefrati società cooperativa a r.l.
titolo: impianto produzione di bialcol
posizione archivio: D/106 protocollo MICA: 632777

9) richiedente: Ecologica meridionale S.r.l.
titolo: utilizzo biogas da discarica RSU per cogenerazione
posizione archivio: D/086 protocollo MICA. n. 631593

10) richiedente: Fucinati S.p.a.
titolo: sviluppo di un processo innovativo per la produzione di ferro cromo
posizione archivio: D/061 protocollo MICA: 633026

11) richiedente: G.E.A. Italia S.r.l.
titolo: recupero energetico di biogas di discarica
posizione archivio: D/075 protocollo MICA. 632950

12) richiedente: G.E.A. Italia S.r.l.
titolo: recupero energetico di biogas da fermentazione da RSU
posizione archivio: D/076 protocollo MICA. 632949

13) richiedente: Incerti & Simonini di Incerti Edda & C. S.n.c.
titolo: sistema universale di illuminazione ad energia fotovoltaica applicabile alle lampade votive
posizione archivio: D/110 protocollo MICA: 796168

14) richiedente: Leto Angela Gaetana
titolo: impianto di cogenerazione Hotel Tricone Giardini Naxos - impianto aria condizionata con pompe di calore Hotel Tricone Giardini Naxos
posizione archivio: D/064 protocollo MICA. 630591

15) richiedente: Servizi ecologici S.p.a.
titolo: recupero ambientale ed energetico della discarica sita nel comune di La Loggia (Torino)
posizione archivio: D/108 protocollo MICA. 631674

16) richiedente: Società cooperativa agricola e di forestazione a r.l.
titolo: impianto di teleriscaldamento funzionante a scarti legnosi non trattati
posizione archivio: D/24 protocollo MICA 723929

e) esclusa per rinuncia del proponente.

1) richiedente: Casaralta S.p.a.
titolo: carro ferroviario per trasporto combinato
posizione archivio: D/12 protocollo MICA: 723613

Roma, 27 luglio 1994

Il direttore generale: GATTI

94A5121

DECRETO 3 agosto 1994.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio d'impresa per la S.p.a. Luigi Franchi, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Luigi Franchi è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il decreto del Ministro dell'industria in data 13 dicembre 1993 con il quale è approvato il programma predisposto dai commissari per la citata società;

Vista l'istanza dei commissari in data 22 aprile 1994 volta ad ottenere la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno al fine di proseguire nell'esecuzione del programma approvato;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Luigi Franchi è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 19 agosto 1994.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1994

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A5115

DECRETO 3 agosto 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Sudrail alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 20 giugno 1994 con cui il tribunale di Cagliari ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Sudrail, con sede in Cagliari, ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Keller ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Keller è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario la prof.ssa Maria Martellini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Sudrail quale società collegata con la S.p.a. Keller, preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Sudrail, con sede in Cagliari, collegata alla S.p.a. Keller è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominata commissario la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1994

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A5116

DECRETO 3 agosto 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Keller meccanica alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 6 giugno 1994 con cui il tribunale di Cagliari ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari, via Bonaria, 32, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Keller ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Keller è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominata commissario la prof.ssa Maria Martellini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Keller meccanica quale società collegata con la S.p.a. Keller, preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari, viale Bonaria, 32, collegata alla S.p.a. Keller è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominata commissario la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A5117

DECRETO 3 agosto 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Eurorail alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 25 giugno 1994 con cui il tribunale di Palermo ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Eurorail, con sede in Palermo, via Onorato n. 4, ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Keller ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Keller è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominata commissario la prof.ssa Maria Martellini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Eurorail quale società collegata con la S.p.a. Keller e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Eurorail, con sede in Palermo, via Onorato n. 4, collegata alla S.p.a. Keller è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominata commissario la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A5118

DECRETO 3 agosto 1994

Assoggettamento della S.p.a. Comind alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 25 giugno 1994 con cui il tribunale di Palermo ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Comind, con sede in Palermo, via F. Guardione n. 3, ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Keller ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Keller è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominata commissario la prof.ssa Maria Martellini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Comind quale società collegata con la S.p.a. Keller e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Comind, con sede in Palermo, via F. Guardione n. 3, collegata alla S.p.a. Keller è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominata commissario la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A5119

DECRETO 3 agosto 1994

Assoggettamento della S.p.a. Italrail alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n 95, e successive modifiche ed integrazioni,

Vista la sentenza in data 25 giugno 1994 con cui il tribunale di Palermo ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Italrail, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa n 139, ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p a. Keller ai sensi dell'art 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Keller è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominata commissario la prof.ssa Maria Martellini,

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Italrail quale società collegata con la S.p.a. Keller e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Italrail, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa n. 139, collegata alla S.p.a. Keller è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominata commissario la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A5120

DECRETO 4 agosto 1994.

Modificazioni ed integrazioni al provvedimento CIP n. 6/1992 in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 e successive modificazioni;

Visto l'art. 20 della legge 9 gennaio 1991 che prevede che il CIP definisca, in base al criterio dei costi evitati, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL, al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti convenzionali;

Visto l'art. 22 della suddetta legge che prevede che «assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL, al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate, vengano definiti dal CIP ed aggiornati con cadenza biennale» sulla base anche dell'evoluzione tecnologica;

Considerato che il medesimo articolo di legge prevede che il CIP definisca le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile;

Visti i provvedimenti CIP n. 15 del 12 luglio 1989 e n. 34 del 14 novembre 1990;

Visto il provvedimento CIP n. 6/92 che stabilisce i prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto, i parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile;

Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che sopprime alcuni comitati interministeriali, fra cui il CIP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, concernente il regolamento recante la definizione delle funzioni dei comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 373/94 che attribuisce al Ministro dell'Industria le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica;

Considerata la necessità di modificare il citato provvedimento CIP n. 6/92, al fine di meglio precisare e chiarire alcuni casi e determinate procedure e modalità di corresponsione dei prezzi dell'energia elettrica ivi previsti, nonché alcune condizioni tecniche per l'assimilabilità a fonte rinnovabile;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Provvedimento CIP 6/92 sono apportate le modifiche indicate nei seguenti articoli 2 e 3.

2. Le modifiche di cui all'art. 2 aventi carattere di chiarimento o interpretazione autentica delle disposizioni del provvedimento CIP 6/92 si applicano con la medesima decorrenza di tale provvedimento; per i rapporti già in corso, la loro applicazione è subordinata alla richiesta del produttore cedente all'impresa distributrice acquirente.

3. Le modifiche di cui all'art. 3 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, fatta salva la possibilità per il produttore cedente di optare per la precedente disciplina qualora siano già in atto a tale data impegni vincolanti reciproci tra l'impresa distributrice acquirente ed il produttore stesso.

Art. 2.

Al titolo II la lettera d) *dei punti 3 e 4 nonché la lettera* d) *della tabella 1 è così modificata.*

«Impianti fotovoltaici, a biomasse, a RSU nonché, previo accertamento del comitato tecnico, impianti utilizzanti rifiuti, scarti o residui con problematiche impiantistiche-economiche analoghe a quelle degli RSU».

Al titolo II la lettera e) *dei punti 3 e 4 nonché la lettera* d) *della tabella 1 è così modificata:*

«Impianti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia».

Al titolo II dopo il punto 4 è aggiunto il punto 4-bis:

«4-*bis*. Ai fini della definizione del prezzo di cessione il funzionamento dell'impianto può essere suddiviso nei seguenti periodi:

a) collaudo: la durata viene definita dal produttore entro il limite massimo di sei mesi, salvo quanto riportato alla successiva lettera *b*, dal primo parallelo con la rete pubblica; in tale periodo si applicano i prezzi di cessione riportati in tabella 2;

b) avviamento: la durata viene definita dal produttore entro il limite massimo di un anno dalla fine del periodo di collaudo e non fa parte degli otto anni in cui viene corrisposta la componente riportata al precedente punto 3; in tale periodo si applicano i prezzi di cessione riportati in tabella 1; l'energia prodotta a cui viene corrisposto la suddetta componente individua, sulla base del programma annuale di utilizzo, un periodo di tempo che viene detratto, ai fini della corresponsione di tale componente, dai suddetti otto anni; al termine di tale periodo è possibile apportare variazioni al programma annuale di utilizzo che nel complesso non comportino riduzioni dell'indice energetico di cui al CIP n. 6/92; tale

disposizione può essere applicata anche nel corso dei periodi successivi previo accordo con l'impresa distributrice acquirente; per gli impianti il cui prezzo di cessione è differenziato tra ore piene ed ore vuote il limite massimo complessivo del periodo di collaudo e di quello di avviamento è di sei mesi; per impianti di particolare complessità i suddetti limiti possono essere prolungati d'accordo con l'impresa distributrice acquirente;

c) periodo di corresponsione della componente riportata al precedente punto 3: ha la durata di 8 anni dalla fine del periodo di avviamento a meno di quanto stabilito alla precedente lettera *b)*; in tale periodo si applicano i prezzi di cessione riportati in tabella 1 a meno di quanto stabilito alla precedente lettera *b)*; l'energia non prodotta, secondo il programma annuale di utilizzo, per cause di forza maggiore o in caso di non ritiro da parte dell'impresa distributrice acquirente, individua un periodo di tempo che viene trasferito, ai fini della corresponsione della suddetta componente, al successivo periodo di corresponsione del solo costo evitato;

d) periodo di corresponsione del solo costo evitato: dura dalla fine del periodo di cui alla precedente lettera *c)* fino alla data di scadenza della convenzione; in tale periodo si applicano i prezzi di cessione riportati in tabella 2 a meno di quanto stabilito alla precedente lettera *c)*».

Al titolo II il primo capoverso del punto 5 è così sostituito:

«Prendendo sempre come riferimento il programma annuale di utilizzo, nel caso in cui il prezzo di cessione è differenziato tra ore piene ed ore vuote e l'impianto ha raggiunto le 3200 ore piene equivalenti di funzionamento, è riconosciuto il prezzo delle ore piene alla differenza tra il totale dell'energia cedibile in ore piene e la somma dell'energia effettivamente ceduta in ore piene più quella cedibile nelle ore piene equivalenti di funzionamento di cui alle seguenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, purché l'impianto abbia ceduto la quantità di energia relativa a tale differenza nelle ore vuote; il limite delle 3200 ore piene equivalenti di funzionamento viene calcolato secondo il criterio riportato nelle seguenti lettere:

a) la manutenzione programmata deve essere di norma effettuata in ore vuote, in particolare nel mese di agosto salvo nel caso di soggetti titolari di un parco di centrali per i quali una certa percentuale di ore di manutenzione del parco complessivo, concordata con l'impresa distributrice acquirente in base al numero e alla potenza delle singole centrali, può essere effettuata anche in ore piene nonché nel caso di specifica richiesta dell'impresa distributrice acquirente; in questi casi le ore di fermata in ore piene vengono considerate come ore piene equivalenti di funzionamento ai fini del suddetto calcolo; tali ore ai fini del rapporto di cessione ed in particolare del prezzo di cessione vanno recuperate nel mese di agosto che a tal fine viene considerato suddiviso in fasce orarie come gli altri mesi dell'anno;

b) le ore di fermata dell'impianto nelle ore piene, che nel caso di modulazione vengono riportate in ore di fermata equivalenti, effettuate su richiesta dell'impresa distributrice acquirente vengono anche esse conteggiate come ore piene equivalenti di funzionamento; tali ore, ai fini del rapporto di cessione ed in particolare della corresponsione del costo evitato di impianto e di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, vanno recuperate in periodi di funzionamento in ore vuote da concordare con l'impresa distributrice acquirente fino a saturare l'energia non prodotta in ore piene, secondo il programma di utilizzo, in conseguenza di tali fermate; per quanto concerne la corresponsione della componente riportata al precedente punto 3 si applica quanto riportato alla lettera *c)* del precedente punto 4-*bis*;

c) nell'arco della durata della convenzione di cessione con cadenza ciclica non inferiore a 6 anni è possibile effettuare manutenzioni programmate concordate con l'impresa distributrice acquirente comportanti una fermata dell'impianto, oltre che nel mese di agosto, fino a 400 ore piene all'anno; tali ore, ai fini del rapporto di cessione ed in particolare della corresponsione del costo evitato di impianto e di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, vanno recuperate in periodi di funzionamento in ore vuote da concordare con l'impresa distributrice acquirente fino a saturare l'energia non prodotta in ore piene, secondo il programma di utilizzo, in conseguenza di tale fermata; per quanto concerne la corresponsione della componente riportata al precedente punto 3 si applica quanto riportato alla lettera *c)* del precedente punto 4-*bis*; le ore afferenti a tale fermata nel limite massimo suddetto vengono conteggiate come ore piene di funzionamento equivalente;

d) il criterio di recupero delle varie componenti, con esclusione del costo evitato di combustibile, del prezzo di cessione in ore piene per le ore piene di funzionamento equivalente, riportato alle precedenti lettere, si applica anche in caso di non raggiungimento del limite delle 3200 ore piene;

e) nel caso di fermate per cause di forza maggiore e di mancato raggiungimento delle 3200 ore di funzionamento, il totale dell'energia cedibile in ore piene secondo il programma annuale di utilizzo viene ridotto della quota di energia non ceduta in ore piene a causa di tali fermate, sempre secondo il programma annuale di utilizzo; il limite delle 3200 ore piene viene anche esso ridotto proporzionalmente al rapporto tra la differenza tra l'energia cedibile in ore piene e la suddetta energia non ceduta e l'energia cedibile in ore piene facendo sempre riferimento al programma annuale di utilizzo».

*Al titolo II dopo il punto 5 è aggiunto il punto 5-*bis:

«5-*bis*. L'impresa distributrice acquirente riconosce al produttore cedente le componenti del prezzo di cessione relative al costo evitato di impianto e di esercizio,

manutenzione e spese generali connesse anche in caso di non ritiro per cause di forza maggiore purché l'impianto del produttore non si trovi in un periodo di indisponibilità, rispetto al programma annuale di utilizzo, al momento del verificarsi della causa di forza maggiore».

Al titolo II, il punto 12 è così sostituito:

«12. Un giacimento viene considerato minore isolato quando l'entità accertata del giacimento è inferiore a 0,5 Mtep e per ragioni tecniche od economiche il combustibile estratto non è direttamente inseribile nella fase di distribuzione.

Gli impianti con potenza elettrica inferiore a 30 MW che utilizzano esclusivamente combustibili di giacimenti minori isolati sono assimilati agli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili.

A detti impianti si applica il trattamento relativo agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien superiore a 0,6, se l'indice energetico Ien, calcolato considerando come combustibile fossile commerciale il combustibile del giacimento, risulta almeno pari a 0,51; in caso contrario si applica il trattamento relativo agli impianti che utilizzano idrocarburi con Ien fino a 0,6.

La caratteristica di giacimento minore isolato deve essere attestata mediante dichiarazione giurata; eventuali accertamenti vengono effettuati dal Comitato Tecnico».

Al titolo VI, al punto 2 è aggiunto la lettera f):

«*f)* energia di cui all'art. 4 della legge n. 529/82 che l'ENEL fornisce al costo di esercizio dell'impianto».

Al titolo VII, lettera a), *sono aggiunti i seguenti due capoversi:*

«La situazione del suddetto deficit di produzione viene accertata sulla base dei dati relativi all'anno precedente quello della esistenza di impegni vincolanti reciproci tra l'impresa distributrice acquirente ed il produttore cedente.

Il preventivo dei costi relativi all'allacciamento e le caratteristiche principali dello stesso devono essere forniti dall'impresa distributrice acquirente al produttore cedente entro 60 giorni dalla richiesta di quest'ultimo».

Al titolo VII, lettera b), *punto 1, al secondo capoverso è aggiunto:*

«Per gli impianti utilizzanti fonti assimilate a quelle rinnovabili, per i quali l'accertamento della condizione di assimilabilità è stata verificata sulla base dei criteri previsti dai medesimi provvedimenti CIP n. 15/89 e 34/90, può essere richiesta dal titolare dell'impianto la verifica dell'indice energetico Ien con le modalità di cui al precedente titolo I».

Al titolo VII, lettera b), *punto 5, il terzo capoverso è così riformulato:*

«Il trattamento e le procedure definite ai due precedenti capoversi si applicano anche agli impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate la cui data di inizio lavori o di entrata in servizio sia successiva al 12 maggio 1992, se la relativa procedura di autorizzazione o comunicazione sia stata avviata anteriormente a tale data».

Art. 3.

Al titolo I al quarto capoverso sono aggiunti i seguenti due capoversi:

«Tutte le spese ed oneri inerenti le verifiche effettuate dai soggetti incaricati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa presentazione alla C.C.S.E. del rendiconto di dette spese ed oneri effettuato secondo la normativa in vigore presso l'organismo di appartenenza, sono posti a carico del "Conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate" di cui al titolo VI del presente provvedimento.

Il produttore deve comunicare all'ENEL, entro il 31 gennaio di ciascun anno, riferiti all'anno solare antecedente, i quantitativi di energia utile, termica ed elettrica, prodotti ed il corrispondente consumo di combustibile fossile commerciale; l'ENEL controlla il rispetto della condizione di assimilabilità e del trattamento economico e comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'esito di tale controllo; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di esito negativo, adotta i provvedimenti di competenza».

Al titolo II, punto 7 alla lettera b) è aggiunto:

«si fa riferimento all'accordo Snam/Confindustria: Contratto di lungo termine per la somministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per cessione a terzi».

Al titolo II dopo il punto 7 è aggiunto il punto 7-bis:

«*7-bis.* Il prezzo di cessione viene aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi».

Al titolo II, dopo il punto 12 sono aggiunti i punti 12-bis *e 12*-ter:

«12-*bis*. Agli impianti di tipo *A)* che utilizzano combustibili diversi il cui impiego separato comporta l'appartenenza ad una diversa tipologia tra quelle riportate alle lettere *d), e)* ed *f)* della tabella 1 si applica un prezzo di cessione calcolato seguendo i seguenti criteri:

*c*1) nel caso in cui l'impiego di combustibile/i afferente/i alla tipologia di cui alla lettera *f)* della tabella 1 sia superiore alla quantità strettamente indispensabile all'utilizzo del/i combustibile/i afferente/i alle altre tipologie il prezzo di cessione risultante è differenziato tra ore piene ed ore vuote, in caso contrario il prezzo di cessione è unico;

*c*2) nel caso di impiego di combustibili afferenti ad almeno due delle tipologie di cui alla lettera *d), e)* e lettera *f)* limitatamente al carbone il prezzo di cessione è pari alla

media pesata, sulla base dell'energia immessa annualmente nell'impianto con i diversi tipi di combustibili utilizzati, dei prezzi di cessione corrispondenti al loro impiego separato;

c3) nel caso di impiego di combustibili anche afferenti alla tipologia di cui alla lettera *f)* con esclusione del carbone il prezzo di cessione Pc è pari a:

a) nel caso di prezzo unico

$Pc = Pca$ se: $Ien \geq 10$

$Pc = Pca - (Pca - Pcb) * (1/Ien - 0{,}1)$ se: $0{,}91 \leq Ien < 10$

$Pc = Pcb$ se: $0{,}6 < Ien < 0{,}91$

dove:

Pca = prezzo di cessione afferente alla tipologia di cui alla lettera *d)* o *e)* o lettera *f)* limitatamente al carbone; nel caso di impiego misto di almeno due tra *d)*, e) e carbone si applica quanto riportato al precedente criterio *c*2

Pcb = 104 L/kWh con riferimento ai valori di acconto fissati dalla C.C.S.E. per il 1994.

Qualora siano già in atto, alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al presente articolo, impegni vincolanti reciproci tra l'impresa distributrice acquirente ed il produttore cedente si applica il prezzo di cessione relativo al caso Ien > 10 anche agli impianti per cui l'impiego di combustibili afferenti alla tipologia di cui alla lettera *d)* o *e)* sia prevalente su base energetica a quello di combustibili afferenti alla tipologia di cui alla lettera *f)*;

b) nel caso di prezzo differenziato, sempre facendo riferimento ai valori di acconto fissati dalla C.C.S.E. per il 1994, il prezzo di cessione nelle ore vuote è pari a 40,1 L/kWh e nelle ore piene è pari a:

$Pc = Pca - (Pca - 147{,}9)/Ien$ se: $Ien \geq 1$

$Pc = 147{,}9$ se: $0{,}6 < Ien < 1$

$Pc = 133{,}6$ se: $0{,}51 \leq Ien \leq 0{,}6$

dove:

Pca = 379 L/kWh, 186,5 L/kWh e 159 L/kWh rispettivamente nel caso di prezzo di cessione afferente alla tipologia di cui alla lettera *d)*, *e)* ed *f)* limitatamente al carbone; nel caso di impiego misto di almeno due tra *d)*, *e)* e carbone si applica quanto riportato al precedente criterio *c*2.

*c*4) nei casi di impiego di combustibili diversi l'impianto deve essere dotato di strumentazione atta a quantificare l'energia elettrica attribuibile a ciascun tipo combustile; il progetto di massima delle suddette strumentazioni deve essere allegato alla comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; gli elementi per effettuare tale quantificazione vanno comunicati settimanalmente all'impresa distributrice acquirente; in caso di consumi sensibilmente variabili nel corso dell'anno viene riconosciuto in acconto un prezzo di cessione calcolato in base ai consumi di progetto dei vari combustibili con conguaglio a fine anno;

*c*5) per gli impianti che utilizzano più di un tipo di combustibile il cui impiego separato comporta prezzi di cessione differenti, ove non rispondenti alle condizioni di cui al precedente criterio *c*4), ovvero in caso di guasto della strumentazione ivi prevista e per il periodo di durata del guasto, si applica a tutta l'energia elettrica prodotta il prezzo di cessione minore;

*c*6) qualora l'impiego di un combustibile risulti inferiore al 2 per cento dell'energia immessa annualmente nell'impianto il suo utilizzo viene considerato nullo ai fini del calcolo della media pesata».

«12-*ter*. Agli impianti di classe *B)* che utilizzano più di un tipo di combustibile il cui impiego separato comporta prezzi di cessione differenti si applica nelle ore piene un prezzo di cessione pari alla media pesata, sulla base dell'energia immessa annualmente nell'impianto, dei singoli prezzi di cessione qualora l'impianto sia dotato di strumentazione atta a quantificare l'energia elettrica attribuibile a ciascun tipo combustile il cui progetto di massima deve essere allegato alla comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; per gli impianti relativi alla tipologia riportata alla lettera *f)* della tabella 1 per effettuare la media si assume il prezzo di cessione corrispondente all'indice energetico risultante dall'impiego di tutte le fonti energetiche effettivamente utilizzate; gli elementi per effettuare la suddetta quantificazione vanno comunicati settimanalmente all'impresa distributrice acquirente; in caso di consumi sensibilmente variabili nel corso dell'anno viene riconosciuto in acconto un prezzo di cessione calcolato in base ai consumi di progetto dei vari combustibili con conguaglio a fine anno; qualora l'impiego di un combustibile risulti inferiore al 2 per cento dell'energia immessa annualmente nell'impianto il suo utilizzo viene considerato nullo ai fini del calcolo della media pesata.

Per gli impianti che utilizzano più di un tipo di combustibile il cui impiego separato comporta prezzi di cessione differenti, ove non rispondenti alle condizioni di cui al capoverso precedente, ovvero in caso di guasto della strumentazione ivi prevista e per il periodo di durata del guasto, si applica a tutta l'energia elettrica prodotta il prezzo di cessione minore».

Al titolo IV, dopo il punto 3 è aggiunto il punto 4:

«4. Per i nuovi impianti a fonti rinnovabili e assimilate delle imprese produttrici-distributrici, nei casi in cui è previsto il parere favorevole del comitato tecnico

per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, la C.C.S.E. eroga provvisoriamente un contributo pari al costo evitato di combustibile».

Al titolo V, dopo il punto 1 è aggiunto il punto 1-bis:

«1-*bis*. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'art. 25 della legge 25 agosto 1991, n. 282, ovvero di ulteriori provvedimenti normativi in merito all'operatività del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate di cui al provvedimento CIP n. 15/89 le funzioni di tale comitato vengono svolte dagli uffici della Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che può avvalersi di tecnici dell'ENEA anche nell'ambito di appositi gruppi di lavoro».

Alla tabella 2 i numeri 2) e 3) sono così modificati:

«2) impianti esistenti di cui alle lettere *b), c), d), e)* della tabella 1;

3) impianti esistenti di cui alle lettere *a), f), g)* della tabella 1»;

Alla tabella 1 la nota (1) è così modificata:

«(1) Per gli impianti di tipo *A* che utilizzano carbone il prezzo di cessione è unico ed è pari, con riferimento ai valori di acconto fissati dalla C.C.S.E. per il 1994, a 110,5 L/kWh».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 4 agosto 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A5122

DECRETO 4 agosto 1994

Modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di tariffe, di sovrapprezzi e di Cassa conguaglio per il settore elettrico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 377 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che sopprime alcuni Comitati interministeriali, fra cui il CIP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, concernente il regolamento recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina,;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *b)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 373/94 che attribuisce al Ministro dell'Industria le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica;

Visto il provvedimento CIP n. 15 del 14 dicembre 1993, Capitolo V, Disposizione finale n. 3;

Viste le note della Cassa conguaglio per il settore elettrico con le quali si evidenzia un maggior fabbisogno per il conto onere termico di competenza 1993, di circa 1.000 miliardi di lire rispetto alle previsioni, nonché un maggior fabbisogno per l'anno 1993 e 1994 per il conto sovrapprezzo nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;

Visto il provvedimento CIP n. 26/1989 del 22 novembre 1989 in ordine alla verifica della congruità del parametro 0,80 da applicare alle quotazioni medie del petrolio greggio di importazione (P.G.I.);

Considerata la necessità di tenere conto, ai fini dei parametri di determinazione dell'onere termico dell'utilizzazione di crescenti quantitativi di olio combustibile STZ, per il rispetto dei vincoli ambientali;

Ritenuto inoltre che, in conformità delle sentenze del TAR del Lazio n. 824 e n. 565 del 1993, recanti parziale annullamento, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'ammministrazione, dei provvedimenti CIP n. 26/1981 del 26 maggio 1981 e n. 29/1982 del 29 luglio 1982, l'Amministrazione stessa debba adottare gli opportuni interventi al fine di assoggettare agli stessi aumenti le aliquote di sovrapprezzo termico relative alle forniture utilizzate nei processi di cui al Provvedimento CIP n. 7/1978 del 26 aprile 1978 e quelle di cui al provvedimento CIP n. 60/1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 contenente norme di attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente;

Visti i precedenti provvedimenti CIP in materia di tariffe, sovrapprezzi e C.C.S.E.;

Decreta:

CAPITOLO I

Tariffe

Con le decorrenze di seguito indicate e con le modalità di cui al punto I delle disposizioni finali del provvedimento CIP n. 45 del 19 dicembre 1990 entrano in vigore per tutto il territorio nazionale, fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza di cui all'art. 13, secondo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le seguenti disposizioni per la disciplina delle tariffe delle forniture di energia elettrica:

1. A partire dal 1° ottobre 1994 le tariffe di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 delle tabelle A3 e A5 allegate al Provv. CIP n. 15 del 14 dicembre 1993 relative alle forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni in bassa tensione e per quelle a media tensione non regolate dalle tariffe multiorarie sono sostituite ad ogni effetto dalle seguenti.

A) Bassa tensione:

	Bassa utilizzazione	Media utilizzazione	Alta utilizzazione
Corrispettivi di potenza (Lire/kW-mese)	4 300	11.500	19 100
Prezzi dell'energia (Lire/kWh)	173,00	92,00	58,00

I corrispettivi indicati in tabella si applicano alle forniture con potenza impegnata fino a 30 kW; per le forniture con potenza impegnata superiore i corrispettivi di potenza vengono ridotti dell'importo, espresso in lire per kW e per mese, risultante dalla seguente formula:

$$\frac{2.500 \text{ lire} \times (\text{valore potenza impegnata} - 30 \text{ kW})}{\text{valore potenza impegnata}}$$

I corrispettivi risultanti vengono arrotondati alle 10 lire con il criterio commerciale.

B) Media tensione:

	Bassa utilizzazione	Media utilizzazione	Alta utilizzazione	Altissima utilizzazione
Corrispettivi di potenza (Lire/kW-mese)	3 200	9 000	14 800	24 000
Prezzi dell'energia (Lire/kWh)	144,20	76,60	50,50	32,70

I corrispettivi indicati in tabella si applicano alle forniture con potenza impegnata fino a 50 kW; per le forniture con potenza impegnata superiore i corrispettivi di potenza vengono ridotti dell'importo, espresso in lire per kW e per mese, risultante dalla seguente formula:

$$\frac{2.500 \text{ lire} \times (\text{valore potenza impegnata} - 50 \text{ kW})}{\text{valore potenza impegnata}}$$

I corrispettivi risultanti vengono arrotondati alle 10 lire con il criterio commerciale.

2. Limitatamente alle forniture di cui al precedente punto 1 in atto alla data del 1° ottobre 1994 le imprese fornitrici procederanno all'applicazione del tipo di tariffa più conveniente per l'utente in base all'utilizzazione della fornitura nel periodo precedente l'applicazione della presente normativa.

Entro il 31 dicembre 1994 e senza attendere la scadenza del contratto in corso, gli utenti hanno la facoltà di modificare il tipo di tariffa stipulando con l'impresa fornitrice un nuovo contratto con la decorrenza prescelta, in ogni caso non antecedente la decorrenza di applicazione delle tariffe del presente decreto.

L'impresa fornitrice sarà tenuta ad effettuare i conseguenti conguagli degli importi già fatturati.

3. Il termine del 31 agosto 1994 di cui al capitolo II, punto 2 del provvedimento CIP n. 15/1993, è prorogato al 30 settembre 1994.

CAPITOLO II

Sovrapprezzi e C.C.S.E.

1. La quota parte delle aliquote di sovrapprezzo di cui al Provv. CIP n. 15 del 12 novembre 1992 è prorogata con le destinazioni di cui al successivo punto 3 e 4.

2. Con riferimento alle disposizioni di cui ai Provvedimenti CIP n. 3 del 10 gennaio 1988 e n. 26 del 22 novembre 1989, l'ammontare a preventivo dell'onere termico per l'anno 1994 si determina assumendo per l'energia prodotta con l'impiego dei combustibili assunti equivalenti all'olio combustibile ATZ un consumo specifico medio di 0,225 kg/kWh ed un prezzo del combustibile equivalente pari a 0,92 di quello del petrolio greggio importato (P.G.I.), per un consumo di oli BTZ e STZ non inferiore al 72% della quantità complessiva di oli combustibili utilizzati. Per l'energia prodotta dall'Enel con i propri impianti il consumo medio specifico viene assunto pari a 0,220 kg/kWh.

La congruità dei suddetti parametri viene verificata con le modalità di cui al titolo I, punto 1 del provvedimento CIP n. 26 del 22 novembre 1989.

Nella determinazione a consuntivo dell'ammontare dell'onere termico relativo all'esercizio 1993 si terrà conto dell'aggiornamento dell'attuale valore del parametro del P.G.I. pari a 0.8 in relazione all'andamento dei prezzi ed alla composizione quantitativa degli oli ATZ, BTZ e STZ impiegati.

3. Il gettito generato dalle aliquote di cui al precedente punto 1, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4, viene destinato al ripianamento del «Conto dell'onere termico» relativo all'esercizio 1993 ed all'eventuale squilibrio relativo all'esercizio 1994.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aliquote di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui al titolo VI, punto 1 del Provv. CIP n. 6 del 29 aprile 1992, sono sostituite dalle seguenti:

1,80 L/kWh per le forniture con consumo in bassa tensione;

1,70 L/kWh per le forniture con consumo in media tensione;

1,60 L/kWh per le forniture con consumo in alta tensione.

All'incremento del fabbisogno commisurato a dette aliquote rispetto a quello derivante dalle aliquote di cui al titolo VI, punto 1 del Provv. CIP n. 6/1992 si provvede con parte del gettito delle aliquote di sovrapprezzo di cui al precedente punto 1.

Con tale disponibilità si provvede anche al ripianamento degli squilibri del «Conto sovrapprezzo nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate» registrati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Alla aliquota di sovrapprezzo termico di 10,30 L/kWh prevista dal punto 1) del provvedimento CIP n. 2/1981 del 14 febbraio 1981 e relativa alle forniture utilizzate nei processi produttivi di cui al provvedimento CIP n. 60/1979, si applica la medesima maggiorazione (+ 2,80 L/kWh) disposta dal provvedimento CIP n. 26/1981 per le forniture utilizzate nei processi produttivi di cui al provvedimento CIP n. 7/1978.

Nella stessa misura prevista per queste ultime forniture si calcolano, a norma dei provvedimenti CIP n. 29/1982 del 29 luglio 1982 e n. 58/1982 del 23 dicembre 1982, rispettivamente la maggiorazione (+ 2,60 L/kWh) e la riduzione (— 2 L/kWh) da applicarsi alla aliquota di sovrapprezzo termico concernente le forniture di cui al provvedimento CIP n. 60/1979.

6. Per l'energia prodotta dall'Enel con l'impiego di carbone Sulcis mediante i propri impianti si assume un consumo specifico medio pari a 0,480 kg/kWh; ai fini del riconoscimento del prezzo di cessione e della individuazione delle quote del prezzo a carico della C.C.S.E., di cui al Titolo IV del Provvedimento CIP n. 6/1992 del 29 aprile 1992, l'energia elettrica ritirata dall'Enel, comunque prodotta, da impianti alimentati da gassificatori realizzati in attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1994, è assimilata a fonte rinnovabile.

7. Sono abrogate le disposizioni in precedenza emanate che risultino incompatibili con le presenti norme.

8. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A5123

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 luglio 1994.

Integrazione all'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed in particolare l'art. 3, comma 10, il quale stabilisce che il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e che l'elenco è predisposto da una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1994 con il quale è stato costituito il predetto elenco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994 - serie generale;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale Lazio n. 1242/94 del 16 maggio 1994 relativa al ricorrente Maioli Francesco D'Assisi, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di cui alla nota del Ministero della sanità - Direzione generale ospedali - Divisione I n. 900.1/DG/AO/90/A dell'8 marzo 1994;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 721/94 del 7 giugno 1994, a seguito di appello (ricorso n. 4480/94) proposto dal ricorrente Maioli Francesco D'Assisi, che accoglie il suindicato appello ed in riforma della impugnata ordinanza dispone l'inserimento con riserva del ricorrente nell'elenco dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Preso atto della decisione suindicata;

Ritenuto, in ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato, di integrare l'elenco di cui al sopracitato decreto del 25 febbraio 1994 con il nominativo contenuto nell'allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, fermo restando la riserva dell'esito del giudizio di merito;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dai decreti legislativi 18 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993 n. 546;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è integrato con il nominativo indicato nell'allegato 1 al presente decreto, fermo restando la riserva dell'esito del giudizio di merito.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1994

Il direttore generale: D'ARI

ALLEGATO 1

Cognome e nome	Data e comune di nascita	Comune di residenza	Provincia
Maioli D'Assisi Francesco. . .	14 luglio 1946 Polla	Potenza	PZ

94A5192

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 1994.

Attuazione dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla «Disciplina della riproduzione animale».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla «Disciplina della riproduzione animale» ed in particolare l'art. 3 che prevede che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisca con proprio decreto i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza per poter tenere i libri genealogici;

Visto il decreto legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992, recante «attuazione della direttiva 91/174/CEE» relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza ed in particolare l'art. 2, comma 1 che prevede che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisca con proprio decreto i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali di specie o di razza per poter tenere i libri genealogici ed i registri anagrafici;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede che detto dicastero succeda in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della sanità con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 30/1991;

Vista la decisione n. 84/247/CEE della Commissione del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per bovini riproduttori di razza pura;

Vista la decisione n. 89/509/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura;

Vista la decisione n. 90/254/CEE della Commissione del 10 maggio 1990 che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura;

Vista la decisione n. 92/353/CEE della Commissione dell'11 giugno 1992 che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri per gli equidi registrati;

Considerata l'importanza di determinare i criteri di approvazione o di riconoscimento delle associazioni di allevatori che tengono od istituiscono libri genealogici,

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla predisposizione di quanto previsto dal citato art. 3 della legge 30/91 «Disciplina della riproduzione animale»;

Decreta.

Art. 1

1. Le associazioni nazionali di allevatori e gli enti che intendono tenere libri genealogici o registri anagrafici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge del 15 gennaio 1991, n. 30 o ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, devono;

a) avere personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente;

b) essere regolati da uno statuto che non preveda discriminazioni tra i soci;

c) essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dal presente decreto.

2. A livello periferico l'attività dei libri genealogici e dei controlli funzionali è svolta da associazioni di allevatori organizzate su base provinciale, interprovinciale o regionale purché in possesso di personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente.

3. I requisiti indicati nel precedente comma 1 sono richiesti anche alle associazioni di allevatori, organizzazioni di allevamento e imprese private che intendano tenere, ai sensi dell'art. 3. comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, registri per i suini ibridi riproduttori.

Art. 2.

1. le associazioni nazionali di allevatori, gli enti, le organizzazioni di allevamento e le imprese private, di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-strutturali

a) disponibilità di un patrimonio zootecnico quantitativamente sufficiente a realizzare un programma di miglioramento genetico o ad assicurare la conservazione di razze popolazioni o gruppi etnici a limitata diffusione,

b) capacità di raccogliere i dati e di esercitare i controlli necessari ad una regolare tenuta delle genealogie;

c) capacità di utilizzare i dati relativi alle prestazioni zootecniche per la realizzazione di programmi di miglioramento genetico o di conservazione della razza.

2. Le associazioni nazionali di allevatori, gli enti, le organizzazioni di allevamento e le imprese private medesimi, attraverso la redazione di appositi disciplinari, devono aver definito:

a) gli obiettivi di selezione che per le sole razze equine devono concordare con gli obiettivi basilari definiti dall'associazione di allevatori che tiene il libro genealogico di origine della razza;

b) le caratteristiche della razza o razze;

c) il sistema di identificazione degli animali;

d) il sistema di registrazione delle genealogie;

e) le modalità di utilizzazione dei dati zootecnici che consentono di valutare il valore genetico degli animali;

f) l'organizzazione del libro genealogico in varie sezioni in presenza di modalità diverse d'iscrizione degli animali o di particolari caratteristiche che tipicizzano determinati animali;

g) i principi riguardanti l'eventuale ammissione di ascendenti iscritti ad uno o più libri genealogici di razze diverse.

Art. 3.

Le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento, gli enti e le imprese private che già gestiscono, a livello nazionale o periferico, libri genealogici o registri anagrafici, per quanto necessario, dovranno conformarsi alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— Il testo vigente dell'art 3, comma 1 della legge n 30/1991 (in *Gazzetta Ufficiale* n 24 del 29 gennaio 1991) recante «Disciplina della riproduzione animale» è il seguente «I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste il libro genealogico del cavallo da sella italiano è tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI) Ciascuna organizzazione provvede altresì alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito»

— Il testo vigente dell'art 2, comma 1, del D Lgs n 529/1992 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993) recante «Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza pura» è il seguente «I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, di cui all'art 1, lettere *a)* e *b)*, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste Detti libri genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

— Il testo vigente dell'art 2, comma 2, della legge n 491/1993 (in *Gazzetta Ufficiale* n 285 del 4 dicembre 1993) recante «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» è il seguente «Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

— D M. 13 gennaio 1994 n 172 (in *Gazzetta Ufficiale* n 59 del 12 marzo 1994)

— La decisione n 84/247/CEE della Commissione del 27 aprile 1984 (in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L125 del 12 maggio 1984) determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura

— La decisione n. 89/504/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 (in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L247 del 23 agosto 1989) determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini riproduttori ibridi.

— La decisione n. 90/254/CEE della Commissione del 10 maggio 1990 (in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L145 dell'8 giugno 1990) determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura.

— La decisione n. 92/354/CEE della Commissione dell'11 giugno 1992 (in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L192 dell'11 luglio 1992) determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e assocaizioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati.

Nota all'art. 1, punti 1

Vedi punti 1. e 2 delle note alle premesse

Nota all'art 1, punto 3.

— Il testo vigente dell'art 3, comma 4, della legge n 30/1991, è il seguente. «In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri dei suini ibridi, così come definiti nell'allegato, da parte di imprese singole od associate La tenuta di detti registri è coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste»

94A5127

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 giugno 1994.

Ripartizione della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1994.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 che prevede che dal primo gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle Regioni e alla province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalità previste dall'art. 19, comma 14 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, e del bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 con la quale è stato fissato in lire 36.307,4 miliardi lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1994, n. 183, concernente disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, concernente interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti i commi 9 e 15 dell'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 502/1992, i quali dispongono, rispettivamente, che i contributi sanitari per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale degli iscritti al Servizio sanitario nazionale e che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato-Regioni delibera annualmente l'assegnazione in favore delle Regioni, a titolo di acconto, delle quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto dei contributi attribuiti a ciascuna delle regioni;

Considerato che, entro il mese di febbraio 1995, il CIPE, a norma del predetto art. 11 del decreto legislativo n. 502/1992, provvederà all'assegnazione definitiva, in favore delle regioni interessate, delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1994, ad esse effettivamente spettanti;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni, concernente la riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome a partire dall'anno 1990;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 21 aprile 1994;

Visto l'atto di intesa tra Stato e regioni per la definizione del Piano sanitario nazionale relativo al triennio 1994-1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1994;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 14 aprile 1994, ha espresso parere negativo in ordine alla proposta del Ministro della sanità di ripartizione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1994;

Considerato che tale parere negativo è basato sul giudizio di insufficienza dei fondi assegnati, insufficienza che non consente di garantire i livelli di assistenza fissati nell'atto di intesa fra Stato e regioni con il quale è stato approvato il Piano sanitario nazionale 1994;

Tenuto conto che tale atto di intesa ha previsto un sistema di monitoraggio e verifica dei livelli i cui risultati potranno, successivamente, condurre ad un'integrazione dei fondi assegnati alle regioni e che, nel frattempo, si rende comunque necessario provvedere al riparto del Fondo sanitario nazionale 1994, per le necessità delle regioni stesse;

Ritenuto di condividere i criteri ed i parametri proposti dal Ministro della sanità;

Considerato che occorre provvedere anche per il 1994 all'assegnazione di una quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale a favore dell'Ente;

Delibera:

1. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1994, parte corrente, pari a lire 36.307,4 miliardi, cui si aggiungono 2.088 miliardi per la fiscalizzazione degli oneri sociali, sono dedotte le seguenti somme:

a) 4.260 miliardi - importo destinato al pagamento delle rate di ammortamento della maggiore spesa sanitaria 1990;

b) 100 miliardi - quota per l'assistenza sanitaria agli indigenti;

c) 159 miliardi - somma da assegnare alla Croce rossa italiana;

d) 400,197 miliardi - somma da accantonare per attività a destinazione vincolata, in attesa della definitiva proposta di riparto da parte del Ministro della sanità.

La residua somma di lire 33.476,203 miliardi, a carico dello Stato, viene ripartita in via provvisoria, per l'anno 1994, tra le regioni interessate, come indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

È assegnata, altresì, alla Croce rossa italiana, per l'anno 1994, la somma di lire 159 miliardi, a valere sulla quota di parte corrente del Fondo sanitariao nazionale.

Roma, 2 giugno 1994

Il Presidente delegato PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 27 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 197

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1994
PARTE CORRENTE

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
Piemonte	1 896 911
Valle d'Aosta	—
Lombardia	3 531 242
Provincia autonoma di Bolzano	—
Provincia autonoma di Trento	—
Veneto	2 550 083
Friuli-Venezia Giulia	244 144
Liguria	900 690
Emilia-Romagna	1 850 341
Toscana	1 959 353
Umbria	523 622
Marche	953 802
Lazio	2 791 551
Abruzzo	1 008.728
Molise	269.202
Campania	5 121 217
Puglia	3 620 966
Basilicata	463 371
Calabria	1 830 076
Sicilia	2 910 625
Sardegna	1 050 279
Totale	33 476 203

94A5128

DELIBERAZIONE 2 giugno 1994

Finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30 000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/1990;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, che fissa in lire 1.500 miliardi, per l'anno 1993, i limiti degli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria che saranno a carico del Fondo sanitario nazionale in conto capitale fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni, in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi per il 1988 ed in 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria delibera in data 3 agosto 1990 — pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare dalle regioni Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana e Umbria per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Considerato, per quanto riguarda l'istanza presentata dalla regione Umbria, che con propria deliberazione in data 30 novembre 1993 era stato ammesso a finanziamento il primo stralcio del progetto relativo al nuovo ospedale di Città di Castello per l'ammontare di lire 14,25 miliardi;

Considerato altresì che, con deliberazioni della giunta regionale dell'Umbria in data 29 settembre 1993 n. 6282, 26 ottobre 1993, n. 7466, 9 novembre 1993, n. 7919 e 24 marzo 1994 n. 2282 sono state rideterminate le priorità degli interventi previsti dai programmi regionali ed anticipato al primo triennio il completamento dell'ospedale di Città di Castello.

Ritenuto opportuno che la regione Umbria proceda in un'unica soluzione ad inoltrare al Ministero del tesoro la richiesta di autorizzazione alla contrazione del mutuo tanto per l'investimento approvato con il citato provvedimento del 30 novembre 1993 che per quello compreso nella presente deliberazione, trattandosi di somme destinate alla medesima opera, onde pervenire all'aggiudicazione di un solo appalto;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 al nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica:

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono approvati ed ammessi al finanziamento i seguenti progetti:

Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (milioni di lire)
Regione Molise	
U.S.L. n. 5 — Attrezzature centro per anziani «Colitti» di Campobasso	475
U.S.L. n. 7 — Nuovo ospedale di Termoli (Campobasso)	30.115
U.S.L. n. 1 — Completamento dell'ospedale «S.S. Rosario» di Venafro (Isernia)	3 325
Regione Puglia	
U.S.L. FG/8 — P.O. ospedali riuniti Foggia	13.775
U.S.L. BR/4 — P.O. A. Di Summa di Brindisi	11.400
U.S.L. BA/9 — Completamento nuovo ospedale (attrezzature ed arredi) Quartiere San Paolo di Bari	17.098
U.S.L LE/11 — Completamento P.O. F. Ferari di Casarano (Lecce)	4.750
U.S.L. LE/13 — Completamento nuovo ospedale civile per Acuti Gallipoli (Lecce)	5.700
Regione Toscana	
U.S.L. 4 — Realizzazione R.S.A. per anziani venti posti in Giuncugnano (Lucca)	1.208
U.S.L. 11 — Realizzazione centro diurno per disabili in Rufina (Firenze)	1.045
U.S.L. 13 — Realizzazione R.S.A. per anziani area nord Livorno, località La Bastia	2.679
U.S.L. 17 — Ristrutturazione IPAB Campana Guazzesi in R.S.A. per anziani San Miniato (Pisa)	1.535
U.S.L. 31 — Realizzazione R.S.A. per anziani e centro di Distretto a Montepulciano (Siena)	3.248
U.S.L. 18 — Realizzazione R.S.A. per anziani a Castelfiorentino (Firenze)	1.890
U.S.L. 20/B — Realizzazione R.S.A. per anziani a Figline Valdarno (Firenze)	2.342
U.S.L. 23 — Realizzazione centro diurno per disabili ad Arezzo	1.600
U.S.L. 17 — Realizzazione R.S.A. per anziani a Fucecchio (Firenze)	3.515
U.S.L. 17 — Realizzazione centro diurno e residenza disabili psichici a San Miniato località La Badia (Pisa)	2 294
Regione Umbria	
U.S.L. 1 — Completamento nuovo ospedale Città di Castello (Perugia)	23.332
Regione Liguria	
Varie U.S.L. — Potenziamento tecnologico dei poliambulatori territoriali	1.900
Regione Lombardia	
U.S.L. 41 — Ristrutturazione ed ampliamento Casa di riposo Don Colombo di Travagliato (Brescia)	3 000
U.S.L. 43 — Ristrutturazione R.S.A Cremonesini, istituzione di due centri per disabili a Pontevico (Brescia)	3 500
U.S.L 45 — Ristrutturazione R.S.A per anziani Casa di riposo di Asola (Mantova)	1.093
U.S.L. 47 — Ristrutturazione R.S.A per anziani Casa di riposo Nuvolari di Roncoferraro (Mantova)	1 520
U.S.L. 77 — Ristrutturazione R.S.A per anziani Casa di riposo Pertusati a Pavia	7 200
U.S.L. 51 Ristrutturazione R.S.A per anziani O.P. S.S Redentore Castelverde (Cremona)	1 160

(*) Al netto dalla quota del 5% a carico delle regioni

Restano a carico delle regioni e delle province autonome eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote I.V.A. dal decreto-legge n. 331/93, convertito nella legge n. 427/1993, richiamato in premessa.

La regione Umbria richiederà al Ministero del tesoro, entro il termine fissato dalla circolare citata in premessa, l'autorizzazione sulla contrazione del mutuo per la totalità delle somme destinate al completamento dell'ospedale di Città di Castello.

Il nucleo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 2 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 27 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio 198

94A5129

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

Criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente gli indirizzi correttivi di finanza pubblica;

Visto in particolare, l'art. 8, comma 12, della sopracitata legge che demanda al CIPE la competenza ad indicare criteri e modalità applicative per sottoporre a regime di sorveglianza i prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, che prevede che il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale con l'emanazione della conseguente disciplina, stabilendo le procedure relative al regime di sorveglianza applicabile;

Viste le precedenti delibere in data 25 febbraio, 16 marzo e 13 aprile 1994 concernenti i criteri per la definizione del prezzo medio europeo e per il regime di sorveglianza;

Vista la propria delibera in data 24 giugno 1994 con la quale è stata sospesa per quarantacinque giorni l'efficacia delle suddette deliberazioni al fine di poter acquisire dati informativi certi per poter operare le opportune modifiche tese ad accrescere la razionalità e la coerenza del nuovo sistema di determinazione del prezzo dei farmaci, in particolare per quanto riguarda i seguenti punti:

a) l'estensione del confronto al maggior numero di Paesi dell'U.E. compatibilmente con l'acquisizione di dati certi ed omogenei;

b) il metodo di calcolo dei prodotti non commercializzati negli altri Paesi;

c) il costo degli elementi importati dall'industria farmaceutica da valutare con il cambio corrente;

d) il regime di confrontabilità per le specialità e per i prodotti generici;

Considerato, per quanto riguarda il punto *a)*, che per poter disporre dei dati necessari ad estendere il confronto ad altri Paesi occorre modificare la convenzione con IMS prevista dalla delibera 16 marzo 1994 e che è stata acquisita la disponibilità della suddetta Banca dati a fornire in un periodo massimo di 60/75 giorni i dati necessari;

Considerato che anche la valutazione degli altri punti di cui sopra alle lettere *b)*, *c)* e *d)* è in qualche misura influenzata dalla disponibilità dei dati di cui al punto *a)*;

Ritenuto che non essendo al momento disponibili tutti gli elementi informativi necessari ad una corretta revisione delle precedenti decisioni occorre confermare la validità delle deliberazioni già adottate;

Considerato che le comunicazioni della CUF ai sensi del punto 3 della delibera 25 febbraio 1994 sono pervenute in alcuni casi oltre il termine fissato dalla delibera medesima;

Ritenuto che l'incertezza e la mutevolezza di situazioni verificatesi per effetto del sovrapporsi di determinazioni diverse (delibera CIPE del 24 giugno 1994 sospensiva delle precedenti deliberazioni sopra citate; ordinanza n. 680/94 del 6 luglio 1994 del tribunale amministrativo regionale del Lazio, III sezione, che ha sospeso tale delibera; ordinanza n. 920/94 del 29 luglio 1994 del Consiglio di Stato, IV sezione, che, in riforma della suddetta ordinanza del tribunale amministrativo regionale, ha rigettato l'originaria istanza di sospensione della delibera), giustificano e rendono necessaria la fissazione di un termine ulteriore ed ultimativo per la pubblicazione dei prezzi;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Fino a quando non sarà diversamente stabilito con una nuova delibera da assumere sulla base dei dati informativi relativi ai punti richiamati in premessa, restano validi i prezzi pubblicati o da pubblicare entro e non oltre il 31 agosto 1994, ai sensi delle delibere 25 febbraio, 16 marzo e 13 aprile 1994.

Roma, 3 agosto 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 9 agosto 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 203

94A5352

DELIBERAZIONE 24 giugno 1994.

Riparto delle disponibilità di bilancio del Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante «Disposizioni urgenti per accellerare la concessione delle agevolazioni alle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale»;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1994 e del bilancio pluriennale per il triennio 1994-96;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 538 (legge finanziaria 1994);

Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, con il quale viene disposto che il Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 viene ripartito sulla base di apposite delibere del C.I.P.E., su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché alle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse;

Considerato che per far fronte alle esigenze relative alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate è disponibile un importo complessivo di lire 48.530 miliardi, al netto di lire 1.493,166 miliardi ancora da ripartire per l'anno 1994;

Ritenuto opportuno provvedere, a valere sul predetto importo complessivo di lire 48.530 miliardi;

a) all'accantonamento di lire 4.853 miliardi, pari al 10% del predetto importo per far fronte ad eventuali esigenze allo stato attuale non ancora accertate;

b) al riparto programmatico delle residue disponibilità di lire 43.677 miliardi;

c) all'assegnazione immediata dell'importo in lire 33.971 miliardi, pari al 70% delle somme ripartite;

Considerata la necessità di procedere nell'esercizio 1994 alle erogazioni di pertinenza della società gestione impianti idrici per le opere a quest'ultima trasferite ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 96/1993;

Ritenuto necessario acquisire, ai fini della puntuale quantificazione degli oneri, dati informativi aggiornati sul personale degli organismi soppressi assegnato ed inquadrato nelle singole amministrazioni;

Sentite le amministrazioni interessate;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro;

Delibera:

1. La somma complessiva di lire 43.677 miliardi è ripartita a fini programmatici sulla base dei criteri già individuati al punto 2 della propria delibera del 19 gennaio 1994, secondo gli importi riportati alla tabella *A* che fa parte integrante della presente deliberazione ed ai quali può sin d'ora farsi riferimento ai fini dell'operatività delle varie Amministrazioni competenti.

2. Le assegnazioni delle singole amministrazioni, nel limite complessivo di lire 33.971 miliardi, sono riportate nella tabella *B* che fa parte integrante della presente deliberazione.

3. È assegnata al Ministero del tesoro, a valere sulle residue disponibiltà per l'anno 1994 la somma di lire 50 miliardi da destinare alle indifferibili esigenze di operatività della Società gestione impianti idrici per il completamento delle opere trasferite ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 96/1993.

4. Le Amministrazioni verificheranno, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, la permanenza della validità economica dei singoli investimenti e la loro idoneità al perseguimento degli obiettivi di sviluppo a suo tempo fissati dalla normativa che regolava l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

L'attestazione delle verifiche effettuate, da inviarsi periodicamente al C.I.P.E. unitamente al modello riportato nella tabella *C* della presente delibera, riferito all'andamento trimestrale delle erogazioni, sono elementi necessari per il riparto delle residue disponibilità, da effettuarsi entro il 15 maggio 1995.

5. Le amministrazioni interessate trasmetteranno entro il 31 ottobre 1994 al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, gli elementi informativi necessari alla quantificazione degli oneri relativi al personale degli organismi soppressi ad esse assegnato, secondo le indicazioni che lo stesso Ministero del tesoro fornirà entro il 31 luglio 1994.

6. Il nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica provvederà alle verifiche di competenza secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministro del bilancio e della programmazione economica che si avvarrà di un apposito Comitato formato da rappresentanti delle amministrazioni interessate.

Roma, 24 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 27 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 199

TAB. A

PROGRAMMAZIONE RISORSE AREE DEPRESSE 1995 e seg.
90% delle disponibilità di bilancio

(Valori in Milioni)

	1995	1996	1997 e seg.	TOTALE
PRESIDENZA CONSIGLIO				
- Formez	26 664	26.736	31 500	84.900
- Svimez *	3.000	3 000		6.000
- Missioni	9			9
- Straordinari	27			27
INDUSTRIA				
-Inc. ind.	2 248.500	2 878.500	7 036.900	12 163.900
-trasf. reg li	72.000	72.000	54.000	198.000
-Missioni	720			720
Straordinari	900			900
-Contrib. Iasm	15.000	15.000	20.000	50.000
RICERCA	820.800	820.800	158 400	1 800.000
-Cira	89.943	84 657	130 000	354.600
-Missioni	12			12
-Straodinari	45			45
AGRICOLTURA	89 948	90 052	310 500	490 500
-Spese commissario e altre				
-Missioni	12			12
Straordinari	41			41
LAVORI PUBBLICI				
- Opere comp. Ministero	1.618.848	1.531.152	1 224.301	4 374 301
-Missioni	252			252
Straordinari	900			900
MINISTERO BILANCIO				
- Contratti progr. e accordo Val Basento	1.260 000	1 710.000	4 860.000	7.830.000
- Trasf. Regioni P.R.S. e AO. 63	900 000	1.800.000	2.609 609	5 309.609
-Competenze residue	270.000	360 000	2.250 000	2 880 000
- Osservatorio politiche reg	2.430	2.430	2 430	7.290
-Spese personale	123 510			123 510
- Spese 2 esperti CTS	60			60
- Spese assistenti N.I.	180			180
-FIO	72 000	72.000	243 000	387 000
-Missioni	540			540
Straordinari	1.710			1.710
LAVORO				
-Occup.giovanile	47.250	72.000	244.350	363 600
- SCAU (cap. di nuova istit.)	90.000	90.000	1.859.400	2.039.400
-Istruzione professionale	13.493	18 007		31.500
-Missioni	2			2
Straordinari	5			5
TESORO				
-Prog. Soc. Acque (ex LL.PP)	90.000	90.000	153.900	333 900
- mutui art. 10 *	81.609	80.763	271 478	433.850
-Cassa dep. e prestiti P.A..A.	701.031	660.387	2 785.507	4 146 925
- Insud				
- Fondo rotazione	18.000	36.000	36.000	90.000
- Promozione Turismo	6.660			6.660
-Provveditorato Gen.le Stato	90.000			90.000
- CED	18 306	25.516	31.726	75.548
-Missioni	144			144
Straordinari	450			450
TOTALE PROGRAMMATO	**8.775.000**	**10.539.000**	**24.363.000**	**43.677.000**

* Assegnazioni derivanti da obblighi di legge riportate per l'intero importo

TAB. B

RIPARTIZIONE RISORSE AREE DEPRESSE 1995 e seg.
70% delle disponibilità di bilancio

(Valori in Milioni)

	1995	1996	1997 e seg.	TOTALE
PRESIDENZA CONSIGLIO				
- Formez	20 072	20 128	24 500	64 700
- Svimez *	3 000	3 000		6 000
- Missioni	7			7
- Straordinari	21			21
INDUSTRIA				
-inc ind.	1 748 950	2 238 950	5 473 300	9 461 200
-trasf reg li	56 000	56 000	42 000	154 000
-Missioni	560			560
Straordinari	700			700
-Contrib Iasm	11 550	11 550	15 400	38 500
RICERCA	638.400	638 400	123 200	1 400 000
-Cira	69 956	65 844	140 000	275 800
-Missioni	9			9
-Straodinari	35			35
AGRICOLTURA	69 960	70 040	241 500	381 500
-Spese commissario e altre				
-Missioni	9			9
Straordinari	32			32
LAVORI PUBBLICI				
- Opere comp Ministero	1 259 104	1 190 896	952 234	3 402.234
-Missioni	196			196
Straordinari	700			700
MINISTERO BILANCIO				
- Contratti progr. e accordo Val Basento	980.000	1.330 000	3 780 000	6.090.000
- Trasf. Regioni P.R.S. e AO. 63	700 000	1 400.000	2 029.696	4 129.696
-Competenze residue	210.000	280.000	1 750.000	2.240.000
- Osservatorio politiche reg.	1 890	1.890	1.890	5.670
- Spese personale	96 063			96.063
- Spese 2 esperti CTS	47			47
- Spese assistenti N I	140			140
-FIO	56.000	56 000	189 000	301 000
-Missioni	420			420
Straordinari	1 330			1 330
LAVORO				
-Occup giovanile	36 750	56 000	190 050	282.800
- SCAU (cap. di nuova istit)	70 000	70 000	1 446 200	1 586 200
-Istruzione professionale	10 494	14.006		24 500
-Missioni	1			1
Straordinari	4			4
TESORO				
-Prog Soc Acque (ex Li. PP)	70 000	70 000	119 700	259 700
- mutui art. 10	81.609	80 763	271.478	433 850
-Cassa dep. e prestiti P.A..A	527 111	495 687	2 106 177	3 128 975
- Insud				
- Fondo rotazione	14 000	28.000	28 000	70.000
- Promozione Turismo	5.180			5.180
-Provveditorato Gen.le Stato	70 000			70.000
- CED	14 238	19 846	24.675	58 759
-Missioni	112			112
Straordinari	350			350
T OTALE ASSEGNATO	**6.825.000**	**8.197.000**	**18.949.000**	**33.971.000**

* Assegnazioni derivanti da obblighi di legge riportate per l'intero importo

TAB. C

Situazione al .....

Ministero ......

Capitoli di spesa	Stanziamenti	Impegni	Pagamenti	Residui

94A5130

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

Esclusione del dott. Piero San Martino dal subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 8331).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289;

Vista la propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 con la quale è stato approvato il regolamento contenente norme di attuazione della legge 19 giugno 1986;

Visto, in particolare, l'art. 7 del citato regolamento n. 2723 del 1987, ai sensi del quale la cancellazione dal ruolo degli agenti di cambio costituisce causa di esclusione degli agenti di cambio stessi dal subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il decreto n. 388177 del 2 agosto 1994, con il quale il Ministro del tesoro ha accettato le dimissioni presentate dal dott. Pietro San Martino dalla carica di agente di cambio iscritto nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 19, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Delibera:

Il dott. Pietro San Martino è escluso dal subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a.

La Monte Titoli S.p.a. provvederà a trasmettere copia della presente delibera agli enti e società emittenti.

Gli organi locali di borsa cureranno la diffusione del provvedimento nei modi d'uso.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 3 agosto 1994

Il presidente: BESSONE

94A5163

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 22 ottobre 1993.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera compresa tra Siciliana Marina e Borgo Bonsignore ricadente nei comuni di Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea e Ribera.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979 n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 14 settembre 1990, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la fascia costiera compresa tra Siculiana Marina e Borgo Bonsignore, ricadente nei comuni di Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea e Ribera, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

Territorio comunale di Siculiana.

«partendo da Siculiana Marina, il limite del vincolo inizia dall'innesto con la terraferma del molo di ponente e segue il prolungamento di esso fino alla strada che

attraversa l'abitato da est ad ovest. Quindi, segue quest'ultima verso levante fino al passaggio a livello della ex strada ferrata e prosegue lungo la strada che conduce al fiume Canne e alla ex statale 115 fino al ponte ad archi in cemento armato. Da qui il perimetro segue il corso del fiume sino al suo affluente Garebici, per poi risalire lungo il corso di quest'ultimo sino alla intersezione con il confine comunale. Segue, quindi, il limite comunale sino al fosso Gurra, che percorre sino alla foce. Da quest'ultimo punto, seguendo la battigia, il perimetro del vincolo ritorna verso Siculiana Marina ricongiungendosi con il punto di partenza».

Territorio comunale di Montallegro.

«ad oriente, partendo dalla foce del fosso della Gurra, il limite del vincolo ne segue il corso verso nord fino alla distanza di 300 metri dal bordo esterno della diga che chiude l'invaso del «Gorgo». Da questo punto, in senso antiorario, percorre la linea ideale che comprende la fascia di 300 metri dal massimo invaso del laghetto. All'intersezione con il confine comunale, che separa Montallegro da Cattolica Eraclea, segue, verso sud, tale confine sino al mare, per poi, seguendo la battigia, ricongiungersi con il punto di partenza.

Sempre nel territorio comunale di Montallegro viene sottoposta a vincolo paesaggistico l'area del monte Suso, il cui perimetro ha inizio dall'incrocio tra la statale 115 e il ponticello sul ramo orientale del vallone Pantano. Da qui il limite segue la statale verso ovest fino alla stradella che costeggia il monte stesso e, percorrendo quest'ultima verso nord, arriva all'incrocio con la via Goito. Da questo incrocio prosegue sempre in direzione della suddetta stradella fino al prolungamento della discesa che conduce alla via Tagliamento. Percorre quest'ultima in direzione nord-ovest fino all'incrocio con la via Mameli. Da qui il perimetro di vincolo segue la linea ideale che congiunge quest'ultimo punto con lo spigolo sud-ovest del fabbricato posto al civico n. 25 della via Pierra Francesco. Costeggia quindi il fabbricato sino alla via Roma ed al prolungamento di quest'ultima verso la strada statale n. 115. Percorre la statale fino al ponticello, sulla diramazione orientale del vallone Pantano, dove si ricongiunge con il punto di partenza».

Territorio comunale di Cattolica Eraclea.

«dalla battigia, percorrendo il confine comunale orientale, il perimetro di vincolo segue quest'ultimo e, attraversato il laghetto Gorgo, si attesta ad una distanza di 300 metri dalla sponda orientale del massimo invaso lungo lo stesso confine comunale. Da qui, proseguendo in senso antiorario, percorre la linea ideale posta a 300 metri dal massimo invaso e che comprende il laghetto stesso, sino ad incontrare la strada che costeggia da sud il laghetto, già Regia Trazzera per Sciacca, che percorre fino all'altezza del bevaio esistente dopo il sottopasso della strada statale n. 115 e fino all'innesto con la strada che conduce alle zolfare di Agnello. Percorre, quindi, quest'ultima fino alla sua intersezione con la curva di livello posta a quota 30 metri, che segue fino all'incrocio con la strada che da Cattolica Eraclea conduce ad Eraclea Minoa. Da questo punto, seguendo una linea ideale di circa 150 metri, il perimetro di vincolo raggiunge il confine comunale tra Cattolica Eraclea e Ribera, che percorre fino al mare. alla foce del fiume Platani, per poi, seguendo la battigia, ricongiungersi con il punto di partenza».

Territorio comunale di Ribera.

«dalla foce del fiume Platani e seguendo il corso d'acqua verso nord, il limite di vincolo si immette nella strada che interseca, a distanza di circa 1500 metri in linea d'aria dalla foce, la sponda settentrionale del fiume. Segue, quindi, detta strada verso nord per tutta la sua lunghezza fino alla distanza di 50 metri dal fronte meridionale della casa S. Pietro Superiore. Da questo punto prosegue, verso occidente, fino al mare, seguendo parallelamente la strada che corre lungo il fronte della casa sopra detta. Seguendo la battigia, il limite di vincolo si ricongiunge con il punto di partenza».

Accertato che il predetto verbale del 14 settembre 1990 è stato pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea e Ribera e depositato nella segreteria dei comuni stessi, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939.

Esaminate le opposizioni proposte tutte nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497/39, da:

comune di Montallegro, in persona del sindaco pro-tempore, con atto del 25 maggio 1991;

comune di Siculiana, in persona del sindaco pro-tempore, con atto del 25 maggio 1991;

Rilevato, nel merito delle opposizioni, che le motivazioni addotte possono così riassumersi:

1) il verbale della commissione risulta viziato da difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento, in quanto la individuazione delle aree «contermini» del territorio proposto a vincolo paesaggistico, in gran parte già sufficientemente tutelato dalla stessa legge n. 431/85, nonchè dalla legge n. 1089/39 e da una serie di normative urbanistiche ed ambientali imposte a salvaguardia dell'area, non è suffragata da elementi che ne dimostrino il pregio paesaggistico;

2) la commissione, esulando dai compiti conferitegli dalla legge, sottopone, con il verbale impugnato, l'area di che trattasi ad una serie di prescrizioni e direttive che sono invece atti propri della Soprintendenza in sede di valutazione generale e nei confronti dei singoli progetti;

3) tra i membri aggregati alla commissione nella seduta del 14 settembre 1990 non risulta essere presente il rappresentante del corpo forestale, viste le motivazioni del vincolo essenzialmente riferite al pregio naturalistico dell'area in oggetto;

Osservato, nell'ordine che precede, che:

a) il vincolo proposto tiene conto di tutti gli elementi che hanno concorso a determinare la «proposta» della commissione. Nell'esaminare la proposta di vincolo della fascia costiera che da Siculiana Marina va sino a Borgo Bonsignore, la commissione non ha inteso estendere il vincolo paesaggistico a quelle aree cosiddette «contermini», cioè escluse dalla perimetrazione già ivi esistente per effetto della legge n. 431/85, bensì ha individuato e descritto esaurientemente le peculiarità paesaggistiche di un territorio di «eccezionale bellezza i cui aspetti naturalistici, geomorfologici ed antropici si fondono in un contesto di unitarietà...», ritenendo che le aree già vincolate con la 431 e quelle «contermini», anche se diverse morfologicamente, fossero parte integrante ed inscindibile di un unico contesto paesistico ed ambientale di particolare pregio.

E del resto, la legge n. 431/85, che individua, sottoponendole *ope legis* a regime di vincolo, alcune categorie di beni territoriali, non esclude che queste stesse categorie possano far parte di complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e/o di bellezze naturali di insieme, la cui individuazione e dichiarazione di interesse è data dalla legge n. 1497/39 alle commissioni per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche competenti per territorio;

b) la commissione, così come riportato nel verbale, oltre che indicare alcuni indirizzi generali, ha auspicato, al fine di una maggiore tutela ambientale, che la futura definizione degli strumenti urbanistico-territoriali e di gestione delle risorse tengano in debito rispetto i valori paesaggistico-ambientali dell'area in argomento. In ogni caso, eventuali indirizzi inseriti nella proposta di vincolo mai sarebbero potuti essere precettivi e non avrebbero potuto costituire alcuna limitazione alla discrezionalità tecnica della soprintendenza, chiamata a valutare la compatibilità degli interventi proposti con le valenze paesistico-ambientali dell'area protetta;

c) risulta dagli atti che, precedentemente alla seduta del 14 settembre 1990, la commissione si era più volte riunita per discutere preliminarmente la proposta del vincolo di che trattasi e che in una di queste sedute (verbale n. 8 del 1° settembre 1989) era presente, perchè regolarmente convocato, il rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento, il quale ha potuto rappresentare le proprie valutazioni nel merito;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 14 settembre 1990 a supporto della proposta di vincolo della fascia costiera compresa tra Siculiana Marina e Borgo Bonsignore, come sopra descritta, sono sufficientemente congrue e testimoniano dell'interesse pubblico rivestito dall'area in questione per l'eccezionale valore rappresentato da tutti quegli aspetti naturalistici, geomorfologici ed antropici, che si fondano in un contesto di unitarietà paesistica di rilevante pregio;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accoghere nella loro globalità le suaccennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale del 14 settembre 1990, che verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana unitamente al presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la fascia costiera compresa tra Siculiana Marina e Borgo Bonsignore ricadente nei comuni di Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea e Ribera, come sopra descritta, in conformità della proposta del 14 settembre 1990 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la fascia costiera compresa tra Siculiana Marina e Borgo Bonsignore ricadente nei comuni di Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea e Ribera, descritta come sopra e delimitata nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 14 settembre 1990 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio-decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea e Ribera perchè venga affisso per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea e Ribera, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea e Ribera.

Palermo, 22 ottobre 1993

L'assessore: SARACENO

ALLEGATI

Verbale n. 15

L'anno millenovecentonovanta, il giorno quattordici del mese di settembre, nei locali della soprintendenza di Agrigento, siti nella località S. Nicola, alle ore 17, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche a seguito di convocazione del presidente.

(Omissis).

La commissione, avendo già sentito i sindaci dei comuni interessati, intervenuti nella seduta del 14 giugno scorso, vagliate le loro richieste relativamente all'opportunità di rivedere la perimetrazione della proposta di vincolo in alcuni tratti, ritenendo marginali, ai fini della tutela dei valori paesistici-ambientali, le aree territoriali che i sindaci sig. Roberto Caruana e geom. Cosimo Piro hanno indicato come possibili aree destinabili dai nuovi strumenti urbanistici *in itinere* o di prossima adozione ad insediamenti turistico-ricettivi, accoglie la suddetta richiesta.

Si ribadisce, a tal fine, che comunque il vincolo paesistico non esclude genericamente una migliore utilizzazione delle potenzialità turistico-ricettive del territorio, ma anzi, preservando questo da indiscriminati interventi che possono indurre ad irreversibili stravolgimenti ambientali, la rende programmaticamente attuabile. Si auspica, a tal fine, che i comuni interessati si muniscano dei relativi piani urbanistici in considerazione e nel rispetto dei valori paesistico-ambientali individuati, in modo da localizzare le infrastrutture turistiche in aree possibilmente di confine fra due comuni, evitando la frammentazione e la moltiplicazione degli interventi con conseguente eccessivo carico urbanistico presso la fascia costiera. Si dà lettura della descrizione e delle motivazioni della proposta di vincolo a norma della legge n. 1497/1939 della zona costiera compresa tra l'abitato di Siculiana Marina e Borgo Bonsignore in territorio di Ribera.

L'area geografica, oggetto della proposta di vincolo, insiste sulla costa meridionale della Sicilia sul territorio agrigentino che si estende da Siculiana Marina verso ovest sino a Borgo Bonsignore, dipartendosi da una stupenda spiaggia ad occidente di Siculiana Marina toccando poi la foce del Salsetto o Pantano, l'altura su cui domina la Torre Salsa e, più ad occidente, Eraclea Minoa e la foce del Platani e poi, addentrandosi a nord, fino a comprendere la fascia delle colline costiere.

Il tratto di costa sopra indicata presenta caratteristiche di eccezionale bellezza i cui aspetti naturalistici, geomorfologici e antropici si fondono in un contesto di unitarietà di eccezionale valore paesistico che si completa in una sintesi equilibrata tra aspetto idrogeomorfologico floro-faunistico ed antropico.

Il territorio si costituisce lungo la costa come l'insieme omogeneo di aree spesso ancora incontaminate, varie per la morfologia, dove agli arenili si alternano scogliere frastagliate e le caratteristiche galesie gessose e marnose. Fa da contrappunto alla naturalità della costa, ma integrandosi con essa immediatamente a nord delle dune e delle colline costiere, un paesaggio maggiormente antropizzato costituito prevalentemente da grandi estensioni di terreni coltivati inframmezzate da affioramenti rocciosi lasciate a pascolo e da ampie zone di recente rimboschimento. specie nella parte più orientale dell'area interessata dalla proposta di vincolo. Qui la bellezza del paesaggio è arricchita dalla varietà delle rocce che formano la bassa dorsale che si sviluppa parallelamente alla linea di costa con pareti a picco sul mare: citiamo il Monte Stella, Cupolone, dell'Eremita la Sella dell'Omomorto, il Balzo di Garebici e l'altura gessosa a nord del Pantano. Questi rilievi, sui 150 metri s.l.m., accentuano la varietà del paesaggio e costituiscono, per chi attraversa questi luoghi, percorrendo la s.s. n. 115, delle varianti visive che si alternano a vedute suggestive del mare che si scorge tra l'intrecciarsi dei pendii. Il litorale sabbioso è delimitato da un caratteristico cordone di dune alte da 1 a 3 metri che si allungano parallelamente alla linea di costa. Su queste dune a carattere stabile si è insediata la vegetazione xerofila che garantisce la loro stabilità. Questa barriera naturale contribuisce a creare un ecosistema costiero ostacolando i venti carichi di salsedine e impedendo l'avanzamento della sabbia verso l'interno.

Sulla sinistra del torrente Salsetto o Pantano, in prossimità della foce dove la dorsale giunge al massimo della sua altezza, si trovano rocce gesso-arenitiche di calcare chiaro, argille verdi e marne calcaree e argillose di colore chiaro che caratterizzano fortemente il paesaggio.

La naturalità dei luoghi favorisce la crescita della classica macchia mediterranea sempre verde, termofila, come il lentisco, la palma nana, l'erica, nonchè la riproduzione, in un habitat ideale, di specie animali varie quanto ormai rare.

Nella zona a ridosso della parte terminale del torrente Salsetto si creano dei pantani che danno il nome alla zona costituita da una vegetazione palustre di cannucce e giunchi pungenti.

Anche per le peculiarità naturali e naturalistiche di cui sopra, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in base alla legge n. 98/81 sulla istituzione di parchi e riserve, ha proposto di istituire una riserva naturale sulla zona sopra descritta, nella quale, tra l'altro, gli elementi naturali felicemente si sposano con gli elementi antropici, siano essi quelli introdotti per la coltivazione dei campi o siano essi quelli rappresentati dalla necropoli bizantina ad arcosoli che si svolge sulle pareti gessose a picco sull'anfiteatro naturale del Pantano o sulle falde settentrionali del monte Mbiso.

Proseguendo più ad ovest, a nord della s.s. n. 115 (Sciacca-Agrigento-Siracusa) a circa 35 km da Agrigento e a 100 metri sul livello del mare, sorge il vecchio centro urbano di Montallegro, in una zona collinare conformata da gessi amorfi, a circa 3 km dal lago di Gorgo, in una zona pedalogicamente caratterizzata da regosuoli e da rocce argillose.

Il centro sorge nel XVII secolo e fu possesso dei principi di Petrulla che, nel 1663, ebbero l'investitura di duchi D'Angiò.

La qualità di borgo agricolo settecentesco perdura ancora nell'antico sito abbandonato nel XVIII secolo per ragioni di inaccessibilità, in quanto abbarbicato su una collinetta, e per mancanza

di acqua. L'antico borgo rurale costituisce un esempio classico dell'insediamento antropico che bene si inserisce in uno scenario naturale.

Lasciando Montallegro vecchio e proseguendo verso nord-ovest, si giunge al laghetto Gorgo, oasi naturalistica e di protezione della fauna avicola stanziale e migratoria. Dal lago Gorgo, proseguendo verso sud lungo il fosso della Gurra, si giunge alle alture del Pizzo del Corvo da cui si domina l'ampia distesa di arenile che da Torre Salsa giunge sino a Bovo Marina e Capo Bianco. Proprio da torre Salsa ha inizio il bosco costiero che giunge, oltre la foce del Platani, a Borgo Bonsignore.

Alle alture gessose e marnose di Siculiana Marina e Torre Salsa si succedono qui i calanchi argillosi degradanti verso il mare cui seguiranno, a brevissima distanza, le suggestive alte pareti bianche di Eraclea.

Da qui al Platani, verso l'interno, è un susseguirsi rapido di picchi e alture gessose mentre lungo la costa e dall'alto di essa la visione del paesaggio viene addolcita dalla presenza del bosco e dalla distesa del mare.

Ad ovest di Bovo Marina è il sito su cui sorge l'antica Eraclea Minoa. Esso domina da un altipiano, che oscilla su 70 metri s.l.m., la sottostante costa dotata di una stupenda spiaggia con sabbia dorata finissima che si estende da un lato sino al promontorio su cui insiste la torre di avvistamento Salsa, e dall'altro versante, superando la foce del Platani, arriva sino all'altezza del Borgo Bonsignore.

La fascia costiera è coronata da una caratteristica oltre arbustiva, costituita da una pineta che lambisce la spiaggia e si inoltra verso l'interno per 200-250 mt., a creare quella fitta nota cromatica verde che ben contrasta con la spiaggia di sabbia chiara, creando una dualità con la vegetazione delle colline retrostanti, dove macchia mediterranea, ulivi, viti e fichidindia si alternano andando ad alimentare una seppur lieve e sparsa attività agricola.

Il sito dell'antica Eraclea si estende nel vasto altipiano ad oriente della foce del Platani. I resti della città greca si mostrano in tutta la loro grandezza percorrendo i luoghi, il teatro, l'abitato e le fortificazioni nella zona più prossima alla foce. A nord-est, fuori le mura, le necropoli delle varie fasi dell'abitato. I resti delle poderose mura della città sottolineano ancora le pendici che scendono a nord, verso le ultime anse del fiume.

Ai piedi delle alture di Eraclea si apre la vasta pianura alluvionale attraversata nel suo ultimo tratto prima di sfociare a mare, dal fiume Platani. Quà il paesaggio si fa più decisamente antropizzato, ma non è privo di una certa dolcezza data proprio dalla presenza e dall'andamento sinuoso del fiume e dagli ordinati campi che attraversa.

All'altura di Eraclea, simmetricamente ad essa e dalla parte opposta ~~rispetto al Platani, si contrappone l'altura di Piano S. Pietro su cui sorge~~ il Borgo Bonsignore. Anche questo tratto di costa, come quello ad oriente del Platani, è interessato dalla presenza di un bosco della profondità di 350-400 metri, elemento naturalistico di unitarietà forte ed omogenea del luogo.

Costituendo la suddetta zona un «unicuum» per la sua unitarietà di eccezionale valore paesistico e rilevato che nella zona, compresa tra l'abitato di Siculiana Marina e l'altura di Borgo Bonsignore in territorio di Ribera, risultano già vincolate per effetto della legge n. 431/85, ampi tratti di territori quali quello compreso nella fascia dei 300 mt. dal mare, i corsi d'acqua e le zone boschive costiere, oltre a quelle che si estendono lungo le pendici settentrionali della fascia collinare, il laghetto Gorgo, le aree archeologiche di Eraclea Minoa, la commissione, anche al fine di integrare le suddette aree con quelle contermini di uguale valore paesistico, ritiene di sottoporre a vincolo paesaggistico, a norma della legge n. 1497/1939, il territorio come appresso, delimitato e graficamente specificato nei fogli IGM.

Comune di Siculiana

Da Siculiana Marina, iniziando dall'innesto con la terraferma del molo di ponente, si segue il prolungamento di esso fino alla strada che attraversa l'abitato da est ad ovest. Si segue questa ultima verso levante fino al passaggio a livello della ex-strada ferrata e oltre lungo la strada che conduce verso il fiume Canne e l'ex statale 115 fino al ponte ad archi in cemento armato. Da qui si segue il corso del fiume sino al suo affluente Garebici. Da questo punto verso occidente risale lungo il corso del Garebici sino all'intersezione con il confine comunale. Si segue verso occidente questo confine fino al fosso Gurra, che si percorre scendendo verso il mare sino alla foce. Da questo punto lungo la battigia si ritorna al molo di ponente del porto di Siculiana Marina.

Comune di Montallegro

Ad oriente, dalla foce del fosso della Gurra si segue il corso di quest'ultimo verso nord fino alla distanza di metri 300 dal bordo esterno della diga che chiude l'invaso del «Gorgo». Da questo punto, in senso antiorario, si percorre la linea ideale che comprende la fascia di 300 metri dal massimo invaso del laghetto, fino alla intersezione con il confine comunale di Cattolica Eraclea che si percorre verso sud fino al mare. Si segue, quindi, la battigia verso oriente fino alla foce della Gurra dove si chiude il perimetro.

Sempre nel territorio comunale di Montallegro, si sottopone al vincolo panoramico, di cui alla legge n. 1497/1939, l'area del monte Suso secondo la seguente perimetrazione: ad iniziare dall'incrocio tra la statale 115 e il ponticello sul ramo orientale del vallone Pantano si segue la statale verso ovest fino alla stradella che costeggia il monte Suso, si percorre questa verso nord fino all'incrocio con la via Goito. Da questo incrocio si prosegue sempre in direzione della stradella suddetta fino al prolungamento della discesa non nominata che conduce alla via Tagliamento. Si percorre quest'ultima in direzione nord-ovest fino all'incrocio con la via Mameli. Da qui si segue la linea ideale che congiunge lo spigolo sud-ovest del fabbricato posto al civico 25 della via Pierra Francesco. Si costeggia quindi il fabbricato sino alla suddetta via che si percorre sino alla via Roma e al prolungamento di questa ultima verso la s.s. n. 115. Si percorre quindi la s.s. n. 115 fino al ponticello sulla diramazione orientale del vallone Pantano dove si chiude il perimetro.

Comune di Cattolica Eraclea

Dalla battigia, percorrendo il confine orientale del comune, si segue quest'ultimo sino al laghetto Gorgo che si include comprendendo la fascia dei 300 metri dal massimo invaso. Tornando indietro sul medesimo confine comunale fino all'intersezione tra esso e la strada che costeggia da sud il laghetto, già Regia Trazzera per Sciacca, si percorre questa all'altezza del bevaio esistente dopo il sottopasso della s.s. n. 115 e all'innesto della strada che conduce alle zolfare di Agnello. Si inizia a percorrere ~~detta strada fino alla sua intersezione con le curve di livello~~ dei trenta metri che si segue fino al suo incrocio con la strada che da Cattolica Eraclea conduce ad Eraclea Minoa. Da questo punto per la distanza più breve, si raggiunge il confine comunale di Ribera, che si percorre fino al mare, alla foce del fiume Platani, da qui verso oriente lungo la battigia fino al confine orientale dove si chiude il perimetro.

Comune di Ribera

Dalla foce del Platani e lungo il corso di esso, verso nord fino alla strada che si innesta ad esso a circa 1.500 metri in linea d'aria dalla foce. Si segue detta strada per tutta la sua lunghezza fino alla distanza di metri 50 dal fronte meridionale della casa S. Pietro Superiore. Da questo punto si prosegue verso occidente fino al mare parallelamente alla strada che corre lungo il fronte nord della casa sopradetta.

(Omissis)

ALLEGATO

94A5131

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 12 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, convernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992, concernente l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1992, con il quale sono stati approvati gli ordinamenti didattici del corso di diploma universitario per terapisti della riabilitazione e del corso di diploma universitario in logopedia;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 21 aprile 1993, dal consiglio di amministrazione in data 15 giugno 1993 e dal senato accademico in data 2 luglio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il decreto ministeriale del 17 giugno 1992, ed in particolare l'art. 2, che autorizza l'Università di Genova ad attivare corsi di diploma universitario per l'anno accademico 1992-93 per trasformazione da scuole dirette a fine speciali;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 ottobre 1993;

Visti il decreto rettorale n. 618 del 9 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994 riguardante il diploma universitario di terapisti della riabilitazione e il decreto rettorale n. 619 del 9 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1994 riguardante il diploma universitario in logopedia;

Accertato che per mero errore materiale nei suddetti decreti sono stati soppressi gli articoli dal 621 al 626 dello statuto dell'Università degli studi di Genova riguardanti la scuola diretta a fini speciali per «terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva».

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 1 e 2 dei decreti rettorali n. 618 e n. 619 del 9 dicembre 1993, relativi rispettivamente al diploma universitario in terapisti della riabilitazione e al diploma universitario in logopedia, sono soppressi e pertanto la scuola diretta a fini speciali per «terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva» deve considerarsi esistente.

Il presente decreto di rettifica sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 maggio 1994

Il rettore

94A5132

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1994), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 488** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 febbraio 1994, n. 96, e 9 aprile 1994, n. 229». I DD.LL. n. 96/1994 e n. 229/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 dell'11 aprile 1994 e n. 135 dell'11 giugno 1994).

Art. 1.

1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti nel Corpo di polizia penitenziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213 *(a)*, vengono assunti in servizio a copertura delle vacanze che si verificheranno nel corso del 1994, secondo l'originario ordine cronologico di espletamento delle prove. Il personale suddetto è assunto nell'ambito del contingente previsto per l'anno 1994 dalle disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254 *(b)*, in quanto fatte salve dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 *(c)*.

2. L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per allievi agenti di polizia penitenziaria, banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno banditi nel corso del 1994, non può avvenire anteriormente al 1° gennaio 1995, nei limiti stabiliti, per tale anno, dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 *(c)*.

(a) Il D.L. n. 36/1992 reca: «Provvedimenti urgenti per il Corpo di polizia penitenziaria e istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile». Si trascrive il testo del relativo art. 1:

«Art. 1 *(Assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria)*. — 1. Fino a quando non sarà avvenuta la totale copertura degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni del personale del medesimo Corpo per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto all'organico previsto per il ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alle tabelle *B*, parte II, e *C* allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non oltre il limite delle vacanze numeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alle predette tabelle.

2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti derivanti dall'applicazione del comma 1 sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

3. Fino alla determinazione delle modalità di assunzione mediante decreto legislativo ai sensi dell'art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per l'applicazione del disposto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi le procedure di assunzione previste dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173.

4. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, si applica sino al 31 dicembre 1993».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il testo del D.L. n. 36/1992, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 6 marzo 1992.

(b) Il D.L. n. 163/1993 reca: «Disposizioni urgenti per l'aumento dell'Organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti».

(c) Il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che: «Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996».

Art. 2.

1. Può essere disposta, con provvedimento del Ministro competente, nei limiti delle vacanze organiche di cui all'articolo 1, comma 1, la proroga della rafferma, fino al 31 dicembre 1994, dei militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già utilizzati dal Ministero di grazia e giustizia in base al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231 *(a)*, e che, alla scadenza, ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio.

(a) Il D.L. n. 145/1993 reca: «Disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria».

Art. 3.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 non può produrre istanza di trasferimento se non dopo aver prestato effettivo servizio per almeno due anni nella sede di assegnazione.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A5176

Testo del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1994), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1994 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive

1. Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente articolo compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che:

a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) sono portatori di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d-bis) *iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;*

d-ter) *iniziano un'attività nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica;*

d-quater) *iniziano un'attività nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;*

d-quinquies) *iniziano un'attività nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini;*

d-sexies) *iniziano un'attività per la produzione di prodotti ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.*

2. L'imposta sostitutiva è pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attività, a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalità relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attività commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi *di reddito* deducibili per le controparti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera, *nel corso del triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per le iniziative produttive di cui al comma 1, lettere* d-bis), d-ter), d-quater) *e* d-sexies), *per le quali il limite è fissato in lire 500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni;* in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in cui è stato superato e per lo stesso anno il contribuente è tenuto alla contabilità semplificata.

3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e 1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attività.

3-bis. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse presentino i requisiti di cui al comma 1. In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

3-ter. *I soggetti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva non possono comunque essere considerati a carico agli effetti del comma 4 dell'articolo 12 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.*

3-quater. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:*

a) *ai soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attività produttive già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o vi subentrano;*

b) *alle persone fisiche che, nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano partecipato alle forme associate di cui all'articolo 5 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle aziende coniugali non gestite in forma societaria.*

Art. 1-*bis*.

Trattamento di integrazione salariale

1. *I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* b), *che avviano iniziative produttive ai sensi del medesimo articolo 1, hanno diritto a richiesta, alla corresponsione anticipata, in un'unica soluzione, ed a valore attuale, del trattamento di integrazione salariale nei limiti e con i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 settembre 1994. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 500 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

Art. 2.

Premio di assunzione

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato assumendo, *nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due successivi*, soggetti al primo impiego ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*, compete *per tali periodi* un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate. *L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.*

1-bis *Concorrono a formare la base occupazionale di cui al comma 1 anche i lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.*

2 Il credito d imposta è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1 assunti in aumento rispetto alla base occupazionale in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e *spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifichi.* Al calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede 30 milioni di lire per dipendente. *Il credito d'imposta, ferme restando le condizioni previste dal presente articolo, spetta anche sui redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero, esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera* c), *del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché i soggetti siano residenti nel territorio dello Stato.*

3. Il credito d'imposta compete per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due periodi successivi. *Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, tuttavia, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.*

3-bis. *Il credito d'imposta non utilizzato alla data del 31 dicembre 1996 può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti di imposte successivi a tale data.*

3-ter. *Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente datore di lavoro nella situazione prevista alle lettere* b) *e* c) *del comma 1 dell'articolo 1 al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta.*

Art. 3.

Detassazione del reddito d'impresa reinvestito

1. È escluso dall imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta *precedenti a quello* in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. *L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta*

1-bis. *Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo.*

2. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti. *il completamento di opere sospese*, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi *anche mediante contratti di locazione finanziaria* L investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

2-bis *I fabbricanti, titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,*

n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

Art. 4.

Dividendi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

1. Per le società ammesse alle quotazioni *di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani,* la ritenuta sugli utili distribuiti, prevista, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata se, all'atto della riscossione, ne è fatta richiesta dalle persone fisiche, a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per gli utili la cui distribuzione è deliberata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società quotate

1. Per le società ammesse alle quotazioni *di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, con emissione di nuove azioni, in percentuale non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto della società,* a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al *31 dicembre 1997,* l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta di 16 punti percentuali, se il valore del patrimonio netto, risultante dalla certificazione peritale richiesta per l'ammissione, non supera 500 miliardi di lire. La riduzione si applica per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Soppressione di adempimenti superflui

1. Sono soppressi gli obblighi di:

a) tenuta del repertorio annuale della clientela;

b) compilazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori *collegati alla dichiarazione annuale IVA, e allegazione alla stessa dei modelli IVA 101 e 102 di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 237 del 31 dicembre 1984*;

c) tenuta dei conti individuali dei sostituti d'imposta;

d) tenuta del registro dei codici meccanografici;

d-bis) *tenuta del registro di carico e scarico da parte di commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita in genere si apparecchi e di materiali radioelettrici.*

1-bis. *L'emissione del foglietto bollato è facoltativa qualora all'obbligo per la relativa tassa per i contratti di trasferimento di titoli e valori di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si sia assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva di cui all'articolo 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272, come sostituito dall'articolo 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, il pagamento della tassa può essere documentato con un estratto del registro previsto per il pagamento in modo virtuale o con una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa stessa, mentre la conclusione del contratto può risultare da altro documento in relazione alla esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con la controparte.*

2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono abrogati *l'articolo 2 della legge 12 novembre 1949, n. 996, l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,* l'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, l'articolo 13, commi 7, 7-*bis* e 8-*quater*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, l'articolo 4, comma 4, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e gli articoli 14, terzo comma, e 21, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 7.

Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali

1.-2. *(Soppressi dalla legge di conversione).*

3. In caso di irregolarità nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari a *un centesimo* del massimo della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione.

4. Nell'articolo 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: «è ammesso» fino alla fine del comma.

4-bis. *All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il quarto comma è inserito il seguente:*

«Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'articolo 47, primo comma, n. 3), e non è dovuto pagamento d'imposta».

4-ter. *A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata ragolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.*

Art. 7-*«bis.*

Modificazioni al codice civile e ad altre disposizioni in materia di scritture contabili

1. *L'articolo 2216 del codice civile è sostituito dal seguente:*

«Art. 2216 (Contenuto del libro giornale). — *Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa».*

2. *Il terzo comma dell'articolo 2217 del codice civile è sostituito dal seguente:*

«L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette».

3. *L'articolo 2218 del codice civile è sostituito dal seguente:*

«Art. 2218 (Bollatura facoltativa).— *L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti».*

4. *All'articolo 2220 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti».

5. *L'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile è sostituito dal seguente:*

«I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215».

6. *Al primo comma dell'articolo 2435 del codice civile, dopo le parole: «ufficio del registro delle imprese» sono inserite le seguenti: «o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata».*

7. *All'articolo 85 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *nell'indicazione degli atti soggetti a tassa, il numero 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine»;

b) *nella nota 1, le parole: «agli indicati articoli» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2215»; e le parole: «e vidimare» sono soppresse.*

8. *Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *nel secondo periodo, le parole: «e non vidimate per almeno due anni consecutivi» sono soppresse;*

b) *nel terzo periodo, le parole da: «ovvero la vidimazione» fino alla fine del comma sono soppresse.*

9. *Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2220 del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma.*

Art. 7-*ter.*

Disposizioni in materia di sanzioni

1. *Le violazioni degli obblighi soppressi ai sensi degli articoli 6 e 7-*bis *commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono effetti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni, comprese quelle penali, in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Qualora le violazioni abbiano dato luogo ad accertamenti non divenuti definitivi, la disposizione del periodo precedente si applica a condizione che il contribuente effettui, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, il versamento di un decimo del minimo dovuto, maggiori imposte comprese, con un massimo di lire 10 milioni per ciascun periodo d'imposta cui le violazioni stesse si riferiscono. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso di somme pagate a titolo di sanzioni o di interessi.*

Art. 8.

Soppressione di tasse e diritti

1. È soppresso l'obbligo del pagamento:

a) della tassa di concessione governativa sull'autorizzazione alla detenzione di macchine frigorifere o di qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione di freddo;

b) dei diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure;

c) dei diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni;

d) dei diritti di verificazione prima, nei casi di rilegalizzazione di strumenti per pesare e misurare.

2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 47 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, gli articoli 15 e 20 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, la annessa tariffa, allegato *B*, e successive modificazioni, e le tabelle annesse al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, e alla legge 17 luglio 1954, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 9.

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 10.

Interpretazione autentica in materia di contributi agricoli unificati

1. Le disposizioni di cui al comma 29 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpretano nel senso che la loro applicazione decorre dal 1° ottobre 1993.

Art. 10-*bis*

Copertura finanziaria

1. *Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto, valutati nella misura massima di lire 400 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.*

2. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A5177

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «AIPA», in Roma a svolgere pratiche di adozione in India e Messico

Con decreto del Ministro degli affari esteri 19 luglio 1994, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'associazione «AIPA», con sede in Roma, è stata autorizzata all'estensione dello svolgimento delle pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale28 giugno 1985 su tutto il territorio nazionale, ed anche nell'India.

Con decreto del Ministro degli affari esteri 19 luglio 1994, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'associazione «AIPA», con sede in Roma, è stata autorizzata all'estensione dello svolgimento delle pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale28 giugno 1985 su tutto il territorio nazionale, ed anche nel Messico.

94A5139

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in conti correnti bancari e titoli di Stato per un valore complessivo di L. 172.278.029, disposta dalla sig.ra Bernardina Mauri con testamento olografo pubblicato per atto dott. Pietro Guarna, notaio in Milano, numero di repertorio 129682.

94A5143

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in titoli di Stato del valore nominale di L. 25.000.000, disposto dalla sig.ra Mercedes De Michelis con testamento pubblico a rogito dott.ssa Valeria Poggia, notaio in Verbania, numero di repertorio 35746.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 100.000.000, disposto dalla sig.ra Giuseppina Ottolia con testamento olografo pubblicato per atto dott. Massimo Cagnacci, notaio in Biella, numero di repertorio 56307.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000, disposto dalla sig.ra Angela Borletto con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giovanni Re, notaio in Torino, numero di repertorio 57128.

94A5144

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dal signor Ottavio Miliani con testamento pubblico a rogito dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, numero di repertorio 8480.

94A5142

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Battistero, con sede in S. Pancrazio (Parma) e unità di S. Pancrazio (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,2 ore medie settimanali da calcolarsi su base annua, nei confronti di 52 lavoratori su un organico di 93 unità, la riduzione oraria si articolerà secondo quanto previsto dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzavara con sede in Basiliano (Udine) e unità di Basiliano (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: riduzione orizzontale pari a 28 ore medie settimanali e riduzione verticale pari a 20 ore medie settimanali e plurisettimanali come da accordo sindacale facente parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 59 dipendenti su un organico di 65, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calzificio Kronos di Rocco Ezio & C. con sede in Ospitaletto (Brescia) e unità di Ospitaletto (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori ed a 30,5 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unità per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calzificio Kronos di Rocco Ezio & C. con sede in Ospitaletto (Brescia) e unità di Ospitaletto (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori ed a 30,5 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unità per il periodo dal 31 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cereol Italia con sede in Ravenna e unità di Ancona, sede amm.va e stab.to Icic Aprilia (Roma), Livorno, Porto Corsini (Ravenna), Porto Marghera (Venezia), Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 20 ed un massimo di 36 ore medie sett.ali su base annua nei confronti dei lavoratori occupati presso la sede e le varie unità di seguito specificate, il cui svolgimento avverrà secondo quanto previsto dagli allegati accordi che diventano parte integrante del presente provvedimento. L'organico aziendale delle unità interessate ammonta a 558 unità per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.T. - Costruzione Impianti telefonici, con sede in Pescara e unità di Fermo (Ascoli Piceno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 28 ore su base annua e riguardante 25 dei lavoratori in organico, secondo le modalità di cui all'allegato accordo del 7 luglio 1993 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14100 del 18 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.T. Costruzione Impianti Telefonici con sede in Pescara e unità di Fermo (Ascoli Piceno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 28 ore su base annua e riguardante 25 dei lavoratori in organicò, secondo le modalità di cui all'allegato accordo del 7 luglio 1993 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Corbin con sede in S. Giovanni Persiceto (Bologna) e unità di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali per 2 impiegati che lavoreranno almeno un giorno per settimana e a 13,33 ore settimanali per 21 operai che alternandosi in gruppi di 7 lavoratori lavoreranno due giorni consecutivi a settimana per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Costruzioni meccaniche F.T.R. di Banchiero Franco & C., con sede in Cagliari e unità di Cagliari, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendal che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 25,2 ore settimanali, pari al 37% su base mensile, per 10 dei 15 dipendenti in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Elettromeccanica FER Ferrara, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali nei confronti di 51 operai su un organico complessivo di 87 unità per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 3 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Essedue Service unità Mensa c/o Goodyear Italiana, con sede in Roma e unità di Cisterna di Latina (Roma) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro, da 40 ore a: 26 ore settiminali nei confronti di 17 lavoratori; da 20 ore settimanali a 13 ore settimanali nei confronti di 1 lavoratore su un organico complessivo di 20 unità per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta Beta, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: secondo le modalità previste dall'allegato verbale d'accordo che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Farfisa, con sede in Camerano (Ancona) e unità di Camerano (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore per 89 dei 103 dipendenti occupati così come previsto dall'allegato prospero che costituisce parte integrante del presente decreto per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione dei trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.E.M. con sede in Frontone (Pesaro) e unità di Pergola (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 28 ore settimanali, riguardante 21 dei 24 dipendenti in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Campana, con sede in Pesaro e unità di Pesaro, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali per 45 dei 48 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 9 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.P. con sede in Pian del Voglio, S. Benedetto V.D.S. (Bologna) e unità di Pian del Voglio - S. Benedetto V.D.S. (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore settimanali nei confronti di 6 lavoratori su un organico di 28 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 16 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.P. con sede in Pian del Voglio, S. Benedetto V.D.S. (Bologna) e unità di Pian del Voglio - S. Benedetto V.D.S. (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore settimanali nei confronti di 6 lavoratori su un organico di 28 unità, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13658 del 24 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gasparucci Italo, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e unità di Fossombrone (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali per 6 lavoratori dei 51 in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 29 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gavelli Lavorazioni Tessili, con sede in Vanzaghello (Milano) e unità di Vanzaghello (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 34 unità per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gavelli Lavoratori Tessili, con sede in Vanzaghello (Milano) e unità di Vanzaghello (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 34 unità per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giorgio Fabbri, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità di Castelmaggiore (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30,8 ore medie settimanali ne confronti di 15 lavoratori su un organico di 25 unità, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giorgio Fabbri, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità di Castelmaggiore (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30,8 ore medie settimanali ne confronti di 15 lavoratori su un organico di 25 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.D.P. Industria Dolciaria Pattini, con sede in Secondo Parmense (Parma) e unità di Secondo Parmense (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori su un organico di 44 unità. La riduzione oraria avverrà su base annua con una percentuale media pari al 60% e secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.D.P. Industria Dolciaria Pattini, con sede in Secondo Parmense (Parma) e unità di Secondo Parmense (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori su un organico di 44 unità. La riduzione oraria avverrà su base annua con una percentuale media pari al 60% e secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intertonno, con sede in Pizzo (Catanzaro) e unità di Maierato (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 30 ore settimanali in favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (compresi quelli assunti A.C.F.L. per i quali il trattamento Cigs decorre dalla data di trasformazione dei contratti a tempo indeterminato) di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 14 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intertonno, con sede in Pizzo (Catanzaro) e unità di Maierato (Catanzaro) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 30 ore settimanali in favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (compresi quelli assunti A.C.F.L. per i quali il trattamento Cigs decorre dalla data di trasformazione dei contratti a tempo indeterminato) di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Chemioterapeutico I.C.T. con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 10 lavoratori su un organico di 40 unità. Le modalità di svolgimento della riduzione oraria avverranno secondo quanto stabilito dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italam 86, con sede in Roma e unità di Ancona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 26 ore in favore di 46 lavoratori (intero organico) secondo le modalità di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italam 86, con sede in Roma e unità di Ancona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 26 ore in favore di 46 lavoratori (intero organico) secondo le modalità di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italam 86, con sede in Roma e unità di Ancona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 26 ore in favore di 46 lavoratori in organico secondo le modalità di cui all'allegato prospetto costituente parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 30 novembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13614 del 24 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L'Ago Confezioni di Lucchetta Giancarlo, con sede in Loreto (Ancona) e unità di Loreto (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali per 17 dipendenti costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L'Ago Confezioni di Lucchetta Giancarlo, con sede in Loreto (Ancona) e unità di Loreto (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali per 17 dipendenti costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L'Ago Confezioni di Lucchetta Giancarlo, con sede in Loreto (Ancona) e unità di Loreto (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali per 17 dipendenti costituenti l'intero organico, per il periodo dal 21 giugno 1993 al 30 settembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14199 del 23 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Sbianca, con sede in Merate (Como) e unità di Merate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 26 unità a fronte di un organico complessivo pari a 29 lavoratori, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Sbianca, con sede in Merate (Como) e unità di Merate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 26 unità a fronte di un organico complessivo pari a 29 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Le Creazioni Giada, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna) e unità di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per i quali è stato stipulato collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 24 lavoratori un organico di 28 unità per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 14 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnoquattro, con sede in Novedrate

(Como) e unità di Novedrate (Como), per i quali è stat stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 33 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnoquattro, con sede in Novedrate (Como) e unità di Novedrate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 33 unità, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.S. Elettronica, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a: 28 ore medie settimanali nei confronti di due lavoratori su un organico di 16 unità per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 16 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,. n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.S. Elettronica, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a: 28 ore medie settimanali nei confronti di due lavoratori su un organico di 16 unità per il periodo dal 17 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Benelli, con sede in Anzona dell'Emilia (Bologna) e unità di Anzola dell'Emilia, (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 16 ore ed un massimo di 31,6 ore medie settimanali, su base annua, nei confronti di 25 lavoratori su un organico di 29 unità, la riduzione oraria avverrà secondo quanto stabilito dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Benelli, con sede in Anzona dell'Emilia (Bologna) e unità di Anzola dell'Emilia (Bologna) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 16 ore ed un massimo di 31,6 ore medie settimanali, su base annua, nei confronti di 25 lavoratori su un organico di 29 unità, la riduzione oraria avverrà secondo quanto stabilito dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Silco, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore medie settimanali nei confronti di 26 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1994

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Silco, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore medie settimanali nei confronti di 26 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Mangiarotti, con sede in Codroipo (Udine) e unità di Codroipo (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 24 unità su un organico di 32 dipendenti e secondo l'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.C B. Pakage, con sede in Calendasco (Piacenza) e unità di Calendasco (Piacenza), per i quali e stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nell'arco di 7 mesi articolato come segue: i lavoratori divisi in 3 gruppi effettuano 2 settimane di lavoro a 40 ore ed a una settimana di sospensione dell'attività i lavoratori interessati ammontano a 23 unità su un organico di 37 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 13 gennaio 1994

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a M E P, con sede in Pergola (Pesaro) e unità di Pergola (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore, riguardante 42 dei 51 dipendenti in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Modenese Adriano industria arredamenti, con sede in Casaleone (Verona) e unità di Casaleone (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di 64 lavoratori a fronte dio un organico complessivo pari a 95 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modenese Adriano industria

arredamenti, con sede in Casaleone (Verona) e unità di Casaleone (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di 64 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 95 unità, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Muratori, con sede in Formigine (Modena) e unità di Formigine (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori su un organico di 21 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Muratori, con sede in Formigine (Modena) e unità di Formigine (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori su un organico di 21 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Nuova Ma Na Ro. con sede in Jesi (Ancona) e unità di Jesi (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 20,1 ore settimanali per 13 lavoratori dei 61 in organico, così come previsto dall'allegato verbale e prospetto costituenti parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l Oba, con sede in Crevalcore (Bologna) e unità di Crevalcore (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 18,49 e 13,86 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori su un organico di 27 unità La riduzione oraria avverrà secondo quanto stabilito nell allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Oba, con sede in Crevalcore (Bologna) e unità di Crevalcore (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 18,49 e 13,86 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori su un organico di 27 unità La riduzione oraria avverrà secondo quanto stabilito nell'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Offshorer Marine, con sede in Ventimiglia (Imperia) e unità di Ventimiglia (Imperia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali nei confronti di 21 unità costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Offsnorei Marine, con sede in Ventimiglia (Imperia) e unità di Ventimiglia (Imperia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali nei confronti di 21 unità costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a Olmar, con sede in Concordia sul Secchia (Modena) e unità di Concordia (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 44 lavoratori, a 30 ore medie settimanali per 5 lavoratori su un organico totale di 69 unità. per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l O.M.P., con sede in Cordenons (Pordenone) e unità di Cordenons (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 20 ore medie settimanali nei confronti di 8 dipendenti su un organico di 20 unità e secondo le modalità riportate nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O M P., con sede in Cordenons (Pordenone) e unità di Cordenons (Pordenone), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 8 dipendenti su un organico di 20 unità e secondo le modalità riportate nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. PBO - Industria ossidi di piombo, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali nei confronti di 22 unità su un organico complessivo di 27 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 gennaio 1994

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Pellegrini catering unità mensa c/o Ilva, con sede in Milano e unità di Massafra (Taranto), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 25 operai, da 35 ore settimanali a 26,5 ore settimanali nei confronti di 37 operai, da 30 ore settimanali a 24 ore settimanali nei confronti di 4 operai su un organico complessivo di 92 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 6 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastoblock italiana, con sede in Parma e unità di Parma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori su un organico di 61 unità. La riduzione oraria avrà una distribuzione nell'arco dell'anno secondo moduli orizzontali e verticali, per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastoblock italiana, con sede in Parma e unità di Parma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori su un organico di 61 unità. La riduzione oraria avrà una distribuzione nell'arco dell'anno secondo moduli orizzontali e verticali, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radio cine forniture R.C.F., con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali per 96 lavoratori su un organico complessivo di 227 lavoratori, per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Carlo Perruzzotti, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 25 lavoratori, a 25 ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori, a 15 ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori e da 20 a 15 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori part-time, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13870 del 13 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana diesel, con sede in Roma e unità di Roma, via Collatina, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore settimanali nei confronti di 53 lavoratori a fronte di un organico pari a 199 dipendenti. Per i lavoratori part-time pari a 19 unità, l'orario settimanale svolto sarà proporzionalmente ridotto come da tabelle n. 1 e 2 già allegate al precedente decreto ministeriale, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima, con sede in Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia) e unità di Jesi (Ancona), Lendinara (Rovigo) e Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36/28 ore medie settimanali nei confronti di 66 lavoratori su un organico di 251 unità. La riduzione oraria si attuerà secondo quanto previsto dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima, con sede in Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia) e unità di Jesi (Ancona), Lendinara (Rovigo) e Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36/28 ore medie settimanali nei confronti di 66 lavoratori su un organico di 251 unità. La riduzione oraria si attuerà secondo quanto previsto dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società cooperativa muratori e affini, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 44 unità a fronte di un organico complessivo pari a 86 lavoratori, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società cooperativa muratori e affini, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 44 unità a fronte di un organico complessivo pari a 86 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Soft line, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e unità di Vezzano Ligure (La Spezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 14 unità su un organico di 40 unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spega unità mensa presso Lover sidermeccanica, con sede in Monticello Conte Otto (Vicenza) e unità di Lovere (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore settimanali nei confronti di 4 lavoratori, 20 ore settimanali nei confronti di 3 lavoratori su un organico complessivo di 202 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Strega Alberti Benevento, con sede in Roma e unità di Benevento, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario di lavoro di 31 ore settimanali, articolato su base settimanale, per 34 dipendenti su un organicoo di 40, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Story Loris, con sede in Desenzano del Garda (Brescia) e unità di Desenzano del Garda (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali per 13 unità, 32 ore medie settimanali per 4 unità, 28 ore medie settimanali per 30 unità, e da 20 a 15,5 ore medie settimanali nei confronti di 1 unità part-time, da 30 a 24 ore medie settimanali per 7 unità part-time, da 27,5 a 19,25 per 1 unità part-time e da 30 a 21 ore medie settimanali per 1 lavoratore part-time; a fronte di un organico complessivo pari a 57 unità, per il periodo dal 16 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Story Loris, con sede in Desenzano del Garda (Brescia) e unità di Desenzano del Garda (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali per 13 unità, 32 ore medie settimanali per 4 unità, 28 ore medie settimanali per 30 unità, e da 20 a 15,5 ore medie settimanali nei confronti di 1 unità part-time, da 30 a 24 ore medie settimanali per 7 unità part-time, da 27,5 a 19,25 per 1 unità part-time e da 30 a 21 ore medie settimanali per 1 lavoratore part-time; a fronte di un organico complessivo pari a 57 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Subaru Italia, con sede in Ala (Trento) e unità di Ala (Trento), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 unità interessate e a 23,75 ore medie settimanali nei confronti di 2 unità su un organico complessivo di 27 dipendenti e secondo le modalità applicative riportate nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tipo lito I.S.G., con sede in Novate Milanese (Milano) e unità di Novate Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico pari a 16 unità, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tipo lito I.S.G., con sede in Novate Milanese (Milano) e unità di Novate Milanese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico pari a 16 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.P.L. Tecnologie progetti lavori, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 678 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 967 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtellina, con sede in Gorle (Bergamo) e unità di Cesena (Forlì), Forlì e Rimini (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,6 ore medie settimanali (*a*) impiegati e operai, permessisti e assistenti tecnici lavorano 6 ore e 20 minuti al giorno; *b)* restante personale operaio è suddiviso in squadre di 4/6 unità a rotazione con un turno di riposo settimanale ogni mese) nei confronti di 250 lavoratori occupati presso i cantieri di Forlì, Cesena e Rimini, in cui sono presenti 304 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 25 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vipp, con sede in Angiari (Verona) e unità di Angiari (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 39 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 42 unità, per il periodo dal 5 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vipp, con sede in Angiari (Verona) e unità di Angiari (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 39 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 42 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zafa, con sede in Remandacco (Udine) e unità di Remandacco (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 13,33 ore medie settimanali nel reparto officina, a 15 ore medie settimanali nel reparto autisti, a 15 ore medie settimanali nel reparto carrellisti, a 15 ore medie settimanali nel reparto produzioni, a 13,33 ore medie settimanali nel reparto ufficio tecnico amministrativo nei confronti di 32 unità e secondo lo schema allegato al verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zocca, con sede in Calderara di Reno (Bologna) e unità di Calderara di Reno (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25,2 ore medie settimanali nei confronti di 11 operai su un organico di 22 unità, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zocca, con sede in Calderara di Reno (Bologna) e unità di Calderara di Reno (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25,2 ore medie settimanali nei confronti di 11 operai su un organico di 22 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

94A5179

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa a r.l. Imprese riunite Genova seconda, con sede e cantiere in Genova, al trattamento ordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 la corresponsione della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 15 maggio 1992, dipendenti della S.c.r.l. Imprese riunite Genova seconda, con sede in Genova e cantiere di Genova, impegnata nei lavori di realizzazione della metropolitana di Genova, per il periodo dal 16 febbraio 1993 al 16 aprile 1993.

94A5141

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 agosto 1994

Dollaro USA	1586,59
ECU	1912,16
Marco tedesco	1000,63
Franco francese	291,89
Lira sterlina	2435,42
Fiorino olandese	890,74
Franco belga	48,590
Peseta spagnola	12,178
Corona danese	254,04
Lira irlandese	2411,78
Dracma greca	6,626
Escudo portoghese	9,841
Dollaro canadese	1151,96
Yen giapponese	15,665
Franco svizzero	1186,68
Scellino austriaco	142,22
Corona norvegese	228,91
Corona svedese	203,71
Marco finlandese	304,35
Dollaro australiano	1179,15

94A5353

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 3

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

certificato nominativo del B.T.P. 14%: - 1° aprile 1986, n. 7200, di nominali L. 10.800.000 intestato a beneficio parrocchiale dei Santi Lorenzo e Apollinare di Sarteano (Siena).

AVVERTENZA:

Proviene da reimpiego: giusta atto 4 luglio 1984 rogato Antonluigi Magi, notaio in Siena, decreto 20 giugno 1984 del prefetto di Siena e domanda 27 dicembre 1984 del notaio stesso.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

94A5140

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

tecnica delle costruzioni.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5151

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della lingua italiana;
filologia italiana;
storia della pedagogia italiana;
lingua e letteratura araba;
lingua e letteratura neogreca;
filologia iranica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art 5, comma 10, della legge n 537/93, la facoltà potra procedere alle chiamate solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo

94A5152

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la citata Università sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di medicina e chirurgia

PRIMA FASCIA:

medicina sociale

SECONDA FASCIA:

urologia

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 5, della legge n 537/1993, il trasferimento dei professori chiamati resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia

PRIMA FASCIA:

istituzioni di diritto pubblico;

tecnica del commercio internazionale

SECONDA FASCIA:

statistica;

storia e critica delle dottrine economiche

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Ai sensi di quanto previsto dall'art 5, della legge n. 537/1993, il trasferimento dei professori chiamati resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

94A5184

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n 2835 datata 30 giugno 1994 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa di consumo di Tapogliano», con sede in Tapogliano, costituita il 16 novembre 1910 ed ha nominato commissario liquidatore il dott Luca Perosa, con studio in Palmanova, c da Savorgnan, 1.

Con deliberazione n. 2837 datata 30 giugno 1994 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art 2540 del codice civile, della «Comet - Soc coop. a r l.», con sede in Trieste, costituita il 5 settembre 1977 per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Licio Lonzar, con studio in Trieste, via Machiavelli, 3

94A5146

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione alla società Terme «La Calda» S.r.l., in Latronico, ad effettuare la fangoterapia tra le terapie praticabili e ad estendere il periodo di apertura.

Con il decreto del presidente della giunta regionale n. 578 del 18 maggio 1994, la società Terme «La Calda» S.r l in Latronico (Potenza), è stata autorizzata ad effettuare la fangoterapia tra le terapie praticabili e ad estendere il periodo di apertura dal 1° marzo al 30 novembre di ciascun anno

94A5147

Autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale «Santa Maria degli Angeli» in contenitori di PVC

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 684 del 21 giugno 1994, la società Cutolo Michele e Figli S.r.l., con sede in Rionero in Vulture, è stata autorizzata ad imbottigliare e a porre in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Santa Maria degli Angeli» in contenitori di PVC (Polivinilcloruro) della capacità di cl. 150

94A5148

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.n.c. Terme Belsoggiorno di Campaci F. e C., in Abano Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 2512 del 26 maggio 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S n.c Terme Belsoggiorno di Campaci F. e C , con sede in Abano Terme, via Parini n. 5, partita IVA 00066350281, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Belsoggiorno», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazioni, aerosol, grotta e piscina scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Calfapietra Gianfranco.

94A5145

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Firenze». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 21 luglio 1994)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 8 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, all'art. 27, dopo «pluralità di cariche e cumulo di compensi», deve intendersi inserito: «*Omissis*». Di conseguenza dove è scritto: «(comma 1), (comma 2), (comma 3)», leggasi: «(comma 2), (comma 3), (comma 4)».

94A5219

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1994 concernente: «Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1994)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 14, seconda colonna, al penultimo rigo, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « ... con scadenza il *31 gennaio 1995* ... », si legga: « ... con scadenza il *31 luglio 1995* ... ».

94A5220

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

L. 1.300